

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla salute delle piante nonché sui prodotti fitosanitari

(Parere ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 marzo 2022, n. 23 e degli articoli 1 e 10 della legge 4 agosto 2022, n. 127)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 31 agosto 2023)



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D37/23

Roma, 31/08/2023

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 3 agosto 2023, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché del parere della medesima Conferenza, che mi riservo di trasmettere non appena saranno acquisiti.

Cordialmente

Sen. Luca Ciriani


Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Oggetto: Schema di Decreto Legislativo recante “*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari*”.

L’intervento proposto con il presente decreto legislativo è volto a dare compiuta attuazione alla delega conferita al Ministero dell’agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste (di seguito MASAF o Ministero), quale autorità competente, dall’articolo 10 della legge di delegazione del 4 agosto 2022, n. 127 per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Nell’esercizio della delega conferita, il MASAF ha osservato, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) adeguamento del procedimento di autorizzazione e del sistema di vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione nonché la disciplina degli adempimenti connessi alle attività svolte dai suddetti organismi, comprese le cause di sospensione e di revoca delle deleghe di cui all’articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui agli articoli 28, 29, 31, 32 e 33 del regolamento (UE) 2017/625;
- b) adeguamento dei procedimenti amministrativi relativi alla notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2018/848 per includere le attività con metodo biologico;
- c) definizione dei criteri e delle modalità di etichettatura di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2018/848;
- d) previsione delle disposizioni necessarie per procedere alla designazione dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l’effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell’ambito dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici, compresi quelli indicati nell’allegato I al regolamento (UE) 2018/848;
- e) adeguamento del sistema sanzionatorio per gli organismi di controllo e per gli operatori biologici, compresi i gruppi di operatori, che adottano condotte non conformi al regolamento (UE) 2018/848, compreso l’illecito utilizzo dei termini riferiti all’agricoltura biologica da parte di operatori non assoggettati al sistema di controllo.

Il presente decreto legislativo, emanato anche in attuazione della delega al MASAF, quale autorità competente, di cui all’articolo 19 della legge 9 marzo 2022, n. 23, revisiona, aggiorna e



rafforza il sistema dei controlli in materia di produzione, commercializzazione, importazione e certificazione dei prodotti biologici e il sistema sanzionatorio sulla produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico, adotta misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati.

Il presente decreto legislativo, inoltre, abroga il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 che disciplinava la precedente normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica.

Lo schema di decreto legislativo si articola in cinque titoli, e segnatamente “*titolo I - finalità, ambito di applicazione e definizioni*” (articoli 1 e 2), “*titolo II - il sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali*” (articoli da 3 a 15), “*titolo III - il sistema di certificazione*” (articoli da 16 a 20), “*titolo IV - il sistema sanzionatorio*” (articoli da 21 a 26), e “*titolo V - norme finali*” (articoli da 27 a 32) oltre a cinque allegati titolati “*Allegato I - requisiti degli organismi di controllo*”, “*Allegato II - contenuti minimi della procedura di controllo standard*”, “*Allegato III - requisiti di programmazione, monitoraggio e rendicontazione dei compiti delegati*”, “*Allegato IV – sez. A - Utilizzo del Sistema Informativo Biologico (SIB)*”, “*Allegato IV – sez. B - Notifica di variazione*”, “*Allegato IV – sez. C - Casi speciali di notifica*”, “*Allegato V - Contenuti minimi del certificato*”.

In attuazione dell’articolo 10 della legge di delegazione europea 4 agosto 2022, n. 127, è prevista l’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente agli articoli 5, 6, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 23, commi 1 e 2, 24, 25, 26, 27.

In attuazione dell’articolo 19 della legge 9 marzo 2022, n. 23, è prevista l’acquisizione del parere da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente agli articoli 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 21, 23, comma 3.

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

L’articolo 1 definisce le finalità e l’ambito di applicazione dell’intervento normativo e consta di due commi.

Comma 1: specifica che oggetto del provvedimento è l’adeguamento delle disposizioni nazionali sui controlli ufficiali e su altre attività ufficiali riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici, al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Comma 2: precisa l’ambito di applicazione della nuova disciplina, emanata in attuazione della delega di cui all’articolo 19 della legge 9 marzo 2022 e della delega di cui all’articolo 10 della legge 4 agosto 2022, n. 127, in materia di controlli per la produzione, la commercializzazione, l’importazione e la certificazione dei prodotti biologici e il sistema sanzionatorio sulla



produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico, nonché fornisce le indicazioni necessarie per procedere alla designazione dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratori nell'ambito dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica.

Articolo 2 – Definizioni

È composto da un comma unico che elenca le definizioni citate nel proposto decreto, contraddistinte con le lettere dalla a) a ff) in aggiunta a quelle già previste dalla normativa dell'Unione europea di settore.

Sono introdotte le definizioni di “verifica di conformità”, “sigillo elettronico” e “autorizzazione”.

Con riferimento alla Banca dati vigilanza, essa costituisce la base informativa comune e condivisa attraverso la quale sono raccolti e resi disponibili alle Autorità competenti i dati dell'attività di vigilanza svolta sugli organismi di controllo pubblici e privati che eseguono attività di controllo nell'ambito delle produzioni di qualità regolamentata anche attivando le procedure di integrazione delle informazioni provenienti da diverse fonti amministrative

Articolo 3 - Organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali

L'articolo 3 disciplina il sistema di controllo materia di produzione biologica ai sensi del regolamento (UE) 2017/625.

Comma 1: ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, l'autorità competente responsabile dell'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della produzione biologica è individuata nel Ministero.

Comma 2: in ragione della facoltà concessa dagli articoli 28 e seguenti del regolamento (UE) 2017/625 e dall'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848, i compiti di controllo sono delegati esclusivamente dal Ministero ad uno o più organismi di controllo, mediante il rilascio di una autorizzazione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, il Ministero affida a un'autorità di controllo i controlli in materia di immissione in libera pratica dei prodotti biologici importati.

Comma 3: la competenza al rilascio dell'autorizzazione agli organismi di controllo è posta in capo all'autorità nazionale, ferme restando le competenze delle Regioni e Province autonome.

Commi 4 e 5: al Ministero sono attribuiti i compiti di vigilanza degli stessi organismi e di controllo sugli operatori, che sono esercitati, unitamente a quelli connessi al rilascio delle autorizzazioni, destinatario per legge delle competenze statali in materia di controllo nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata e individuato quale autorità competente per l'attività di vigilanza nel vigente sistema di controllo.

L'articolo non introduce modifiche alle competenze delle Regioni e delle Province autonome in materia di vigilanza, rispetto al modello già indicato dal decreto legislativo 20 del 2018. Le stesse, pertanto, concorrono all'esercizio della vigilanza nell'ambito del territorio di propria competenza.

Articolo 4 - Compiti dell'autorità di controllo



Comma 1: elenca i compiti dell'autorità di controllo con particolare riferimento, nelle lettere da a) a d), al regolamento (UE) 2021/2306 per quanto riguarda le importazioni di prodotti biologici nel territorio dell'Unione europea (controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici presso i posti di controllo frontaliere e i punti di immissione in libera pratica, decisione sulla conformità delle partite biologiche e validazione dei certificati nel sistema TRACES).

Inoltre, alla lettera e) di tale comma sono previsti obblighi di informazione a carico dell'autorità di controllo ed, in particolare, l'obbligo di trasmettere tutte le informazioni e la documentazione necessarie per procedere alla notifica di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2021/2307, al fine di consentire di assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2021/279, nel caso di non conformità riscontrate durante la verifica di una partita.

Infine, le lettere f) e g) dispongono audit interni e programmi di formazione per il personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali.

Comma 2: stabilisce la facoltà da parte dell'autorità di controllo di richiedere tariffe o diritto in accordo con il Ministero.

Comma 3: ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848, dispone che il Ministero stabilisca la frequenza con cui l'autorità di controllo effettua i controlli fisici sulle partite di prodotti biologici prima della loro immissione in libera pratica, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione europea.

Articolo 5 - Autorizzazione degli organismi di controllo

Comma 1: reca le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione da parte degli Enti che devono essere accreditati alla versione più recente della norma internazionale armonizzata UNI CEI EN 17065 «Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi».

Comma 2: indica espressamente tutti i contenuti dell'istanza e documenti che l'ente deve presentare per ottenere l'autorizzazione secondo quanto indicato negli **allegati I e II**. In particolare, si segnalano i criteri di determinazione delle tariffe e le procedure di analisi dei rischi per la gestione dell'imparzialità.

Comma 3: indica l'ulteriore documentazione di cui deve essere corredata a corredo dell'istanza.

Comma 4: prevede la verifica da parte del Ministero della completezza della richiesta e il possesso dei requisiti degli organismi di controllo ai fini del rilascio dell'autorizzazione. Tali requisiti sono dettagliati nell'**allegato I**.

Con riguardo alla lettera b), per le associazioni consortili senza fine di lucro è stata eliminata, rispetto al decreto attualmente vigente, la deroga al requisito *di assenza di partecipazioni qualificate, dirette o indirette, nella struttura proprietaria da parte di operatori e associazioni di operatori, che non possono detenere, nel loro complesso, direttamente o indirettamente, un numero di azioni o di quote di partecipazione che superi la metà del capitale sociale dell'Organismo di controllo.*



Comma 5: prevede i tempi di rilascio, i contenuti del provvedimento di autorizzazione e la delega all'uso del sigillo elettronico, per il rilascio del certificato da parte dell'Organismo di controllo.

Comma 6: indica la durata, la non trasferibilità dell'autorizzazione, la possibilità e i termini di rinnovo tramite specifica richiesta.

Comma 7: reca le modalità di comunicazione e la decorrenza dell'efficacia dell'autorizzazione.

Comma 8: prevede un elenco degli organismi di controllo autorizzati, da pubblicare a cura del Ministero sul proprio sito istituzionale.

Comma 9: consente al personale già valutato idoneo ai sensi del decreto attualmente in vigore di continuare ad operare in continuità con il presente decreto.

Articolo 6 - sospensione e revoca dell'autorizzazione

Comma 1: indica i casi di sospensione dell'autorizzazione. Rispetto alla normativa attualmente vigente si segnala che il comma in oggetto è stato riformulato, eliminando le cause di sospensione legate a mancanze relative agli obblighi di comunicazione e trasmissione dei dati da parte degli organismi di controllo.

Comma 2: reca la durata della sospensione da 3 a un massimo di 12 mesi e definisce le attività che l'organismo di controllo può svolgere, sotto la vigilanza del Ministero. È stata introdotta la possibilità di una sospensione parziale, legata ad una o più specifiche attività di controllo e certificazione autorizzate.

Comma 3: definisce i casi di revoca dell'autorizzazione. Il comma è stato riformulato rispetto alla normativa attualmente in vigore in un'ottica di proporzionalità e gradualità rispetto alle cause di sospensione.

Comma 4: introduce la possibilità di una revoca parziale, legata ad una o più specifiche attività di controllo e certificazione autorizzate.

Comma 5: prevede, in caso di revoca dell'autorizzazione, anche la revoca del sigillo elettronico.

Comma 6: prevede la possibilità per le regioni e province autonome di presentare proposta di revoca e sospensione dell'autorizzazione.

Comma 7: per consentire tempestivamente agli operatori e ai gruppi di operatori di provvedere alla scelta di un altro organismo di controllo, prevede l'obbligo per l'organismo di controllo revocato di informare gli operatori entro tre giorni dalla notifica. Infine, viene prevista la pubblicazione del provvedimento di revoca sul sito del MASAF, per permettere agli operatori che vogliono rimanere nel sistema di operare la scelta del nuovo organismo.

Comma 8: reca disposizioni sulla validità dei certificati emessi dagli organismi di controllo revocati.

Comma 9: prevede che l'organismo revocato può presentare una nuova richiesta di autorizzazione solo dopo 5 anni dalla data di pubblicazione della revoca sul sito del Ministero, e non dopo 3 come da normativa attualmente in vigore. Inoltre, prevede che i soggetti che hanno



rivestito funzioni di rappresentanza, amministrazione, o direzione non possono esercitare tali funzioni né prestare servizio di consulenza per almeno 3 anni nel settore dell'agricoltura biologica.

Comma 10: prevede che la sospensione e la revoca dell'autorizzazione siano disposte nel rispetto del principio del giusto procedimento.

Articolo 7 - Compiti degli organismi di controllo

Comma 1: disciplina l'attività svolta dagli organismi di controllo secondo le procedure indicate nell'istanza di autorizzazione e nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento tra operatori. In particolare, prevede alla:

- lettera a) un termine di 90 giorni dalla notifica dell'attività da parte dell'operatore o di un gruppo di operatori per il rilascio del certificato da parte dell'organismo di controllo o della comunicazione del motivo del mancato rilascio del certificato.
- lettera b) l'utilizzo da parte degli organismi di controllo di una piattaforma digitale pubblica, di cui all'articolo 21 del presente decreto, per la tracciabilità delle transazioni commerciali dei prodotti biologici, nel rispetto della normativa europea e nazionale.
- lettera c) che l'organismo di controllo fissa e rende pubblici i criteri per stabilire le tariffe da applicare agli operatori per il servizio di controllo e certificazione e le spese per la gestione dei ricorsi e le regole di ripartizione in caso di soccombenza di una delle parti.
- lettera d) che l'organismo di controllo verifichi la non conformità.

Comma 2: dispone che il personale degli organismi di controllo è incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del Codice penale

Comma 3: prevede che gli organismi di controllo devono garantire che il personale dipendente ed esterno mantenga riservate tutte le informazioni ottenute o prodotte durante lo svolgimento delle attività di controllo e certificazione.

Articolo 8 – Condizioni di non conformità

Comma 1: declina la definizione di “non conformità”, intesa come mancato rispetto da parte dell'operatore delle disposizioni previste dalla regolamentazione europea o dalle normative nazionale e regionale in materia di produzione biologica.

I successivi commi fanno riferimento all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/279, che classifica i casi di “non conformità” in “di scarsa entità”, “grave” e “critica”.

Comma 2: individua le condizioni che, se presenti cumulativamente, classificano una fattispecie di “non conformità” come di “scarsa entità”.

Comma 3: individua le condizioni che classificano una fattispecie di “non conformità” come “grave”.

Comma 4: individua le condizioni che, se presenti cumulativamente, classificano una fattispecie



di “non conformità” come “critica”.

Comma 5: individua alcuni casi specifici in cui la “non conformità” è da considerarsi sempre critica.

Comma 6: disciplina la reiterazione di una medesima fattispecie di “non conformità”, aggravandone il grado di disvalore.

Comma 7: specifica quando le caratteristiche biologiche o in conversione di un prodotto biologico si considerano compromesse, individuando una eccezione qualora la compromissione delle caratteristiche biologiche o in conversione di un prodotto biologico dipenda dalla presenza di una sostanza non ammessa accidentale o tecnicamente inevitabile e ciò sia accertato a seguito di una indagine ufficiale svolta dall’organismo di controllo.

Comma 8: stabilisce la facoltà da parte del MASAF di adottare misure opportune per evitare la presenza involontaria di prodotti e sostanze non autorizzati nell’agricoltura biologica.

Articolo 9 - Misure da adottare in caso di accertata condizione di non conformità a carico degli operatori

Comma 1: elenca le misure che vengono adottate dall’organismo di controllo nei confronti dell’operatore nel caso in cui sia riscontrata una fattispecie di non conformità, tra le quali, a titolo esemplificativo, la sospensione e la revoca del certificato.

Comma 2: demanda a un decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome, la predisposizione di un catalogo comune di misure che gli organismi di controllo devono applicare agli operatori in caso di accertata non conformità, come stabilito dall’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/848.

Articolo 10 - Obblighi degli organismi di controllo in relazione alla non conformità

Comma 1: individua una serie di obblighi a carico degli organismi di controllo, che consistono in adempimenti di minore o maggiore rilevanza, in relazione alla non conformità, quali, a titolo esemplificativo, l’obbligo di svolgere le verifiche di conformità almeno una volta l’anno e le ispezioni in loco nel periodo più funzionale al controllo, ovvero di servirsi di laboratori di analisi designati dal Ministero, nonché obblighi di trasparenza e comunicazione.

Articolo 11 - Designazione del laboratorio nazionale di riferimento e dei laboratori ufficiali

Comma 1: in ossequio all’articolo 100 del regolamento (UE) 2017/625, prevede la designazione quale laboratorio nazionale di riferimento, di un laboratorio del Ministero, da definirsi con successivo decreto da parte del Ministero medesimo.

Comma 2: stabilisce che, nel medesimo decreto di cui al comma 1, siano altresì individuati i requisiti dei laboratori che intendono proporsi come laboratori ufficiali per l’effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell’ambito dei controlli ufficiali effettuati dagli organismi di controllo, intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica e



etichettatura dei prodotti biologici.

Comma 3: prevede l'istituzione e la gestione, da parte del Ministero, dell'elenco dei laboratori ufficiali.

Articolo 12 - Controperizia

Comma 1: prevede la facoltà da parte di un operatore di avvalersi dell'istituto della controperizia, così come stabilito dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, nel caso in cui sia stata rilevata la presenza di sostanze non ammesse a seguito di prove analitiche effettuate nell'ambito dei controlli ufficiali. Inoltre, stabilisce un termine breve per la comunicazione che deve fare l'operatore all'organismo di controllo nel caso in cui intenda avvalersi di tale procedura.

Comma 2: definisce il concetto di controperizia.

Comma 3: stabilisce che lo svolgimento dell'esame documentale sia svolto da parte di un perito esperto.

Comma 4: dispone la facoltà dell'operatore di far eseguire una nuova analisi sull'aliquota ricevuta in fase di campionamento presso un laboratorio accreditato di propria fiducia.

Comma 5: precisa che la richiesta della controperizia effettuata dall'operatore non pregiudica le indagini e i provvedimenti, anche cautelari, che l'organismo di controllo è obbligato a adottare.

Articolo 13 - Controversia

Comma 1: prevede la facoltà dell'operatore di contestare il risultato di laboratorio tramite la richiesta di attivazione, a proprie spese, della procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625. Inoltre, introduce un termine per inviare la predetta richiesta all'organismo di controllo.

Comma 2: definisce le modalità di ripetizione dell'analisi e la comunicazione dell'esito alle parti.

Comma 3: individua l'organismo di controllo come soggetto competente a decidere sulla controversia e stabilisce la facoltà dello stesso di disporre ulteriori e opportuni incumbenti istruttori.

Articolo 14 – Ulteriori obblighi degli organismi di controllo

Tale articolo individua una serie di obblighi ulteriori a carico degli organismi di controllo, che consistono in adempimenti di minore o maggiore rilevanza.

In particolare, si sottolinea l'obbligo di comunicare al Ministero le modifiche normative e organizzative, ivi comprese quelle relative all'assetto societario, intervenute successivamente all'autorizzazione nel termine di quindici giorni dalla loro deliberazione e di trasmettere al Ministero, per l'approvazione, eventuali contratti stipulati con altri organismi di controllo autorizzati per l'affidamento di attività di valutazione.



Articolo 15 - Obblighi di comunicazione

Tale articolo disciplina lo scambio di informazioni sugli operatori biologici e sui risultati dei controlli tra il Ministero, gli organismi di controllo e gli organismi pagatori.

Comma 1: prescrive, per il Ministero, l'obbligo di comunicare agli organismi pagatori le informazioni pertinenti sugli operatori biologici e sui risultati dei controlli attraverso l'utilizzo del SIB e della Banca dati vigilanza.

Comma 2: prescrive, per gli organismi pagatori, l'obbligo di comunicare le informazioni pertinenti sugli operatori biologici e sui risultati dei controlli alle autorità competenti e agli organismi di controllo.

Comma 3: dispone che ogni qual volta un pubblico ufficiale, nell'esercizio di un'attività di controllo, riscontri una non conformità al regolamento (UE) 2018/848 da parte di un operatore, ne dia comunicazione all'organismo di controllo.

Articolo 16 - Obblighi degli operatori

Tale articolo individua una serie di obblighi a carico degli operatori che consistono in adempimenti di minore o maggiore rilevanza al fine di garantire la massima trasparenza e collaborazione nell'ambito delle attività di controllo.

Comma 1: prescrive l'obbligo dell'operatore che notifica l'attività con metodo biologico di entrare a far parte del sistema di controllo e pertanto assoggettarsi ad un organismo di controllo.

Comma 2: prescrive l'obbligo di fornire una dichiarazione in ossequio a quanto disposto dall'articolo 39, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/848 al momento dell'ingresso nel sistema di controllo.

Comma 3: individua i contenuti minimi della dichiarazione di cui al comma precedente.

Comma 4: individua i casi nei quali l'operatore può eliminare un sospetto di non conformità. Di particolare rilevanza è la possibilità di escludere tale sospetto nel caso in cui sia dimostrato che la presenza di una sostanza non ammessa sia dovuta ad una contaminazione accidentale e tecnicamente inevitabile.

Comma 5: prescrive a carico dell'operatore un obbligo di conservare la documentazione nonché di consentire l'accesso ai soggetti competenti, che si protrae anche successivamente all'uscita dal sistema di controllo.

Comma 6: dispone a carico dell'operatore un obbligo di collaborazione con l'organismo di controllo nello svolgimento delle attività di controllo, che perdura anche successivamente all'uscita dal sistema di controllo.

Comma 7: prevede a carico dell'operatore una responsabilità circa la verifica dell'autenticità dei certificati dei fornitori attraverso gli strumenti forniti dall'autorità competente e dalla Commissione europea.



Comma 8: dispone a carico dell'operatore un obbligo di comunicazione all'organismo di controllo in caso di contestazioni di irregolarità.

Comma 9: in ossequio a quanto disposto dal regolamento (UE) 2021/2306, prescrive a carico dell'importatore e del primo destinatario l'utilizzo della piattaforma TRACES per la gestione di propria competenza del certificato di ispezione.

Comma 10: stabilisce che, in caso di ritiro del certificato, per causa diversa dalla morosità, l'operatore non può procedere con una nuova notifica prima che siano trascorsi due anni dalla data dell'esclusione.

Articolo 17 - Notifica di attività di produzione biologica e ingresso nel sistema di controllo

Comma 1: stabilisce le modalità attraverso le quali notificare l'inizio dell'attività di produzione biologica, in particolare si fa riferimento al necessario utilizzo del Sistema Informativo Biologico. Inoltre, prevede che il modello di notifica e le relative istruzioni siano pubblicati sul sito ufficiale del Ministero e del SIAN.

Comma 2: rimanda all'allegato IV – Sezione A la definizione puntuale della gestione del procedimento amministrativo relativo alla notifica tramite il Sistema Informativo Biologico.

Comma 3: prescrive l'obbligo di imposta di bollo per la "prima notifica".

Comma 4: individua le modalità di aggiornamento dei dati relativi al metodo di produzione biologica contenuti nella notifica, rimandando anche all'allegato IV – Sezione B.

Comma 5: rimanda all'allegato IV – Sezione C, le modalità di "prima notifica" per quelle superfici agricole già condotte con metodo biologico per garantire la continuità dell'applicazione del metodo biologico.

Articolo 18 - Rilascio, rinnovo e gestione del certificato

Comma 1: individua le modalità di rilascio del certificato da parte dell'organismo di controllo e rimanda all'allegato V la definizione dei contenuti minimi del certificato medesimo. Inoltre, individua le modalità di verifica della corrispondenza dei dati riportati nel certificato con quelli contenuti nella notifica da parte del Ministero e delle regioni e province autonome.

Comma 2: stabilisce il periodo di validità del certificato.

Comma 3: definisce le modalità di rilascio, aggiornamento e rinnovo del certificato da parte dell'organismo di controllo, subordinandole ad una verifica di conformità.

Comma 4: prevede l'esenzione dall'obbligo di possesso del certificato per gli operatori che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/848.

Comma 5: prevede una tariffa applicabile ai controlli.

Articolo 19 - Elenco degli operatori notificati e certificati



Comma 1: prevede, da parte del Ministero, la gestione e la pubblicazione di un elenco degli operatori che hanno trasmesso la ‘prima notifica’ e a cui è stato rilasciato un certificato.

Articolo 20 - Uscita dal sistema di controllo

Comma 1: stabilisce i casi di uscita dell’operatore dal sistema di controllo e certificazione, che si verificano, nel dettaglio, nei casi di recesso volontario o di ritiro del certificato.

Comma 2: individua le modalità di recesso volontario dell’operatore.

Comma 3: prevede, decorso il termine per la presentazione del ricorso da parte dell’operatore, l’obbligo dell’organismo di controllo di inserire nel Sistema Informativo Biologico l’informazione relativa all’applicazione della misura del ritiro del certificato dell’operatore, rimandando la definizione delle modalità specifiche all’allegato V.

Comma 4: stabilisce le modalità di cancellazione dell’operatore dall’elenco.

Articolo 21 - Sistemi di tracciabilità

Comma 1: prevede l’istituzione, da parte del Ministero, di una banca dati pubblica al fine di garantire la tracciabilità delle transazioni commerciali dei prodotti biologici, demandando a un decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la definizione delle modalità di funzionamento, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Inoltre, stabilisce che, con il medesimo decreto, siano individuate le filiere produttive e le categorie di operatori biologici che devono attenersi a tale obbligo, nonché le soglie e gli altri parametri tecnico-economici da tenere in considerazione per l’individuazione delle transazioni ad alto rischio di frode.

Comma 2: prevede l’istituzione di una infrastruttura digitale pubblica, con apposito decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che ne disciplini, altresì, le modalità di funzionamento, gli obblighi di fornitura delle informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, le categorie di operatori biologici che devono attenersi a tale obbligo, nonché le soglie e gli altri parametri tecnico-economici da tenere in considerazione per l’individuazione degli elementi da riportare in etichettatura.

Titolo IV – Il sistema sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio è contenuto nel Titolo IV – Capi I e II agli articoli da 22 a 27.

Rispetto al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, il testo in oggetto presenta innovazioni sia da un punto di vista contenutistico che sanzionatorio.

In tema di sanzioni pecuniarie, viene innanzitutto eliminato il cd. “doppio binario” in tema di responsabilità per gli illeciti previsti a carico degli organismi di controllo- un *unicum* nel comparto agroalimentare - che prevedeva l’applicazione della sanzione a titolo di responsabilità diretta tanto nei confronti dell’organismo di controllo, quale società/persona giuridica, quanto a carico di coloro che rivestivano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dello stesso o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale.



Il nuovo testo prevede, invece, l'applicazione della misura sanzionatoria a carico dell'organismo di controllo in persona del soggetto/persona fisica che ne rivesta la funzione di legale rappresentante e, in solido, nei confronti dell'organismo di controllo medesimo, secondo il principio di solidarietà di cui all'art. 6, comma 3 della legge n. 689/81.

Nell'ambito delle sanzioni a carico degli operatori, è stata invece eliminata la sanzione amministrativa pecuniaria che si aggiungeva a quella di carattere "strutturale", irrogata dall'organismo di controllo a seguito dell'attività di controllo svolta, costituita dal provvedimento definitivo di sospensione o esclusione dal sistema dell'agricoltura biologica; ciò in quanto, sulla base dell'esperienza concreta, il cumulo delle due sanzioni è stato ritenuto eccessivamente gravoso per le aziende operanti nel comparto specifico.

L'articolo 22 riguarda le sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli organismi di controllo, mentre gli **articoli 23, 24 e 25** concernono quelle a carico degli operatori e di altri soggetti.

Articolo 22 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Tale articolo prevede 2 fasce di sanzioni graduate in base tanto alla gravità quanto all'oggetto delle condotte illecite poste in essere.

A titolo meramente esemplificativo si evidenzia che:

- la prima fascia, con sanzione da 8.000 euro a 24.000 euro, inerisce – tra le altre – a fattispecie relative alla violazione dei principi di trasparenza e imparzialità che devono connotare l'operato e l'organizzazione degli organismi di controllo, all'utilizzo di laboratori non riconosciuti a livello ministeriale ed a condotte omissive in merito alla verifica – da parte degli operatori – delle misure preventive e precauzionali in ogni fase della preparazione, produzione e distribuzione dei prodotti;
- la seconda fascia, con sanzione da 3.000 euro a 9.000 euro, riguarda fattispecie inerenti sostanzialmente a difetti di comunicazione con il Ministero, nonché irregolarità concernenti l'applicazione non conforme dei tariffari o la mancata comunicazione delle spese per la proposizione dei ricorsi e la ripartizione delle stesse in caso di soccombenza.

Alle fasce sopra indicate, è stata poi aggiunta un'ulteriore fattispecie, punita con una sanzione pecuniaria pari a 10.000 euro, relativa all'ipotesi in cui l'organismo di controllo impedisca l'accesso agli uffici o ometta le informazioni e l'assistenza necessarie per la verifica e non adempia alle richieste e prescrizioni impartite dall'autorità competente.

Gli articoli 23, 24 e 25 riguardano le sanzioni amministrative a carico degli operatori o a carico di altri soggetti.

Articolo 23 - Uso indebito o non corretto di indicazioni o riferimenti al metodo di produzione biologico

Tale articolo prevede, al primo comma, una sanzione fino al 5% del fatturato realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione e, in ogni caso, non inferiore a 5.000



euro, nel caso in cui venga accertato l'uso indebito o non corretto di indicazioni o riferimenti al metodo di produzione biologico da parte di soggetti che non sono inseriti nel sistema di controllo per l'agricoltura biologica; al secondo comma è prevista una sanzione fino al 3% del fatturato realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione e, in ogni caso, non inferiore a 3.000 euro, per gli operatori che si avvalgono delle esenzioni dall'obbligo di notifica previste dalla normativa europea senza averne diritto; il comma 3, infine, prevede una sanzione fino al 4% del fatturato realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione e, in ogni caso, non inferiore a 4.000 euro né superiore a 100.000 euro, per chiunque faccia un utilizzo improprio del marchio biologico italiano di cui all'articolo 6 della legge 9 marzo 2022 n. 23, tale da indurre in errore il consumatore sull'origine italiana della materia prima del prodotto stesso.

Articolo 24 - Non conforme designazione e presentazione dei prodotti biologici

Tale articolo, che si compone di 8 commi, prevede sanzioni che vanno da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 9.000 euro. Le fattispecie ivi disciplinate concernono illeciti inerenti a vari aspetti connessi alla non conforme etichettatura, designazione e presentazione dei prodotti biologici.

Articolo 25 - Ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli operatori

Tale articolo comprende una gamma di ulteriori fattispecie illecite fra le quali, a titolo esemplificativo, si menzionano la mancata comunicazione ai clienti della soppressione dei termini e indicazioni relative al metodo di produzione biologico, l'uso di sostanze non ammesse in agricoltura biologica e la mancata adozione di un adeguato sistema di tracciabilità. Per tutte le fattispecie in esame, è prevista una sanzione pecuniaria il cui importo – a seconda della maggiore o minore gravità dell'illecito – è compreso tra il 2% ed il 5% del fatturato realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione; in ogni caso, la sanzione minima applicabile rientra in un *range* tra 2.000 euro e 6.000 euro.

Al comma 8, infine, analogamente a quanto visto per l'art. 22, comma 3, è stata prevista una sanzione pecuniaria pari a 10.000 euro per gli operatori che non consentano o impediscano l'esercizio del controllo da parte degli organismi di controllo.

Infine, l'**articolo 26 (Applicazione delle sanzioni) e l'articolo 27 (Modalità di pagamento e riassegnazioni)** costituiscono le disposizioni di chiusura della presente sezione del decreto.

Il primo articolo individua l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni, prevede che per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni si applichino la legge n. 689/81 ed il D.P.R. n. 571/82, nonché – ove ne sussistano i presupposti – l'art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116/2014 e, infine, dispone la riduzione fino ad un terzo della sanzione prevista nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un'azienda avente i caratteri della microimpresa.

L'**articolo 27** riguarda, invece, le modalità di pagamento delle sanzioni previste dal decreto (comma 1) e la riassegnazione di parte dei relativi proventi al Ministero (comma 2).

Articolo 28 Clausola di invarianza finanziaria



Comma 1: Stabilisce che con il decreto che si propone non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 29 Disposizioni transitorie e finali

Comma 1: stabilisce che gli allegati II, III e IV possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Comma 2: stabilisce che gli organismi di controllo già autorizzati continuano ad operare fino alla naturale scadenza dei provvedimenti di autorizzazione e comunque per un periodo massimo di 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 30 Clausola di salvaguardia

Comma 1: prevede che le disposizioni del presente decreto si applichino alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 31 Abrogazioni

Comma 1: dispone l'abrogazione del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, che disciplinava la precedente normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica.

Comma 2: dispone l'abrogazione del comma 4-*bis* dell'articolo 43 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Comma 3: stabilisce che il rinvio alle norme abrogate, di cui al comma 1, fatto da leggi, da regolamenti e da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del decreto che si propone.

Articolo 32 Entrata in vigore

Comma 1: stabilisce che il decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegati

Allegato I Requisiti degli organismi di controllo

Lettera A)

Con riferimento ai requisiti di idoneità morale, di indipendenza, di imparzialità e assenza di conflitto di interessi di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), che gli organismi di controllo devono assicurare per tutta la durata dell'autorizzazione, sono state previste ulteriori situazioni



di incompatibilità rispetto alla vigente disciplina, consolidando il divieto degli organismi di controllo, degli amministratori, dei soci, del personale con compiti di valutazione e riesame e dei componenti degli organi collegiali di erogare formazione agli operatori biologici e ai loro consulenti senza le opportune verifiche.

Per assicurare che i compiti delegati siano svolti in condizioni di indipendenza e di imparzialità gli organismi di controllo devono evitare situazioni di familiarità o contiguità tra il personale con compiti di valutazione e riesame e gli operatori e i consulenti degli operatori, applicando anche opportune regole di avvicinamento del personale di controllo.

In tal senso è anche la previsione che esclude che il personale con compiti di valutazione e riesame possa svolgere per l'organismo di controllo attività finalizzata all'individuazione o acquisizione di nuovi clienti neppure a titolo occasionale.

Inoltre, è stabilito che il personale con compiti di valutazione deve essere remunerato in modo da non influenzare la verifica e il suo esito.

Rimangono confermate le preclusioni per i componenti degli organi collegiali di far parte di altri organi collegiali dello stesso o di altri organismi di controllo, con la sola eccezione per i Comitati di salvaguardia dell'imparzialità.

Per evitare differenze di comportamenti è stabilito che l'organo collegiale dei ricorsi valuta l'esistenza delle condizioni di procedibilità e il merito accogliendo, totalmente o parzialmente, il ricorso o rigettandolo. Si conferma la vincolatività delle decisioni per le parti e la necessità dell'indipendenza dei componenti dalla struttura gerarchica dell'organismo di controllo.

Lettera B)

Con riferimento ai requisiti di adeguatezza, esperienza e competenza delle risorse umane sono state riformulate le disposizioni previste dal decreto legislativo attualmente in vigore innovando la parte relativa all'esperienza e all'addestramento.

Lettera C)

Con riferimento all'adeguatezza delle strutture e delle risorse strumentali sono stati esplicitati i requisiti relativi alle sedi degli organismi di controllo e alla dotazione di un sistema informativo per le attività di controllo e certificazione delegate. Rispetto alle sedi si è provveduto a specificare la presenza obbligatoria per l'organismo di controllo di una sede con stabile organizzazione in Italia e di una sede operativa nelle regioni in cui l'organismo di controllo svolge la propria attività su un numero superiore a 300 operatori.

Allegato II Contenuti minimi della procedura di controllo standard

L'allegato descrive i contenuti minimi della procedura di controllo standard descritta all'articolo 40, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del regolamento (UE) 2018/848.

Allegato III Requisiti di programmazione, monitoraggio e rendicontazione dei compiti delegati



L'allegato descrive le modalità di monitoraggio dei compiti di controllo, le modalità di elaborazione del programma annuale di verifica e le modalità di elaborazione delle relazioni annuali, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera a), punto iv) del regolamento (UE) 2018/848.

Allegato IV

Sezione A - Utilizzo del Sistema Informativo Biologico (SIB)

La sezione A dell'allegato IV disciplina le modalità di funzionamento del Sistema Informativo Biologico, individuando, in primis, i soggetti abilitati ad utilizzare tale piattaforma e procedendo, poi, a declinare nel dettaglio le diverse sezioni della notifica di attività di produzione biologica nonché a definire puntualmente i diversi 'stati della notifica', corrispondenti alle condizioni relative allo stato del procedimento amministrativo.

Sezione B - Notifica di variazione

La sezione B dell'allegato IV disciplina i casi che comportano una modifica delle informazioni contenute nella prima notifica o nell'ultima notifica 'rilasciata'.

Sezione C - Casi speciali di notifica

La sezione C dell'allegato IV disciplina alcuni casi speciali di notifica al fine di garantire continuità. In particolare, si tratta del caso relativo al trasferimento di superfici agricole condotte con metodo biologico e di quello relativo alla notifica di variazione per cambio dell'organismo di controllo.

Allegato V Contenuti minimi del certificato

L'allegato V prevede le modalità di gestione del certificato ed i contenuti minimi consistenti negli elementi da riportare nel certificato medesimo e indicati nelle sezioni corrispondenti della notifica.



RELAZIONE TECNICA

Oggetto: Schema di Decreto Legislativo recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari”.

L’intervento proposto con il presente decreto legislativo è volto a dare compiuta attuazione alla delega conferita al Ministero dell’agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste (di seguito MASAF o Ministero), quale autorità competente, dall’articolo 10 della legge di delegazione del 4 agosto 2022, n. 127 per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Nell’esercizio della delega conferita, il MASAF ha osservato, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) adeguamento del procedimento di autorizzazione e del sistema di vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione nonché la disciplina degli adempimenti connessi alle attività svolte dai suddetti organismi, comprese le cause di sospensione e di revoca delle deleghe di cui all’articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui agli articoli 28, 29, 31, 32 e 33 del regolamento (UE) 2017/625;
- b) adeguamento dei procedimenti amministrativi relativi alla notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2018/848 per includere le attività con metodo biologico;
- c) definizione dei criteri e delle modalità di etichettatura di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2018/848;
- d) previsione delle disposizioni necessarie per procedere alla designazione dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l’effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell’ambito dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici, compresi quelli indicati nell’allegato I al regolamento (UE) 2018/848;
- e) adeguamento del sistema sanzionatorio per gli organismi di controllo e per gli operatori biologici, compresi i gruppi di operatori, che adottano condotte non conformi al regolamento (UE) 2018/848, compreso l’illecito utilizzo dei termini riferiti all’agricoltura biologica da parte di operatori non assoggettati al sistema di controllo.

Il presente decreto legislativo, emanato anche in attuazione della delega al MASAF, quale autorità competente, di cui all’articolo 19 della legge 9 marzo 2022, n. 23, revisiona, aggiorna e



rafforza il sistema dei controlli in materia di produzione, commercializzazione, importazione e certificazione dei prodotti biologici e il sistema sanzionatorio sulla produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico, adotta misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati.

Il presente decreto legislativo, inoltre, abroga il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 che disciplinava la precedente normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica.

Lo schema di decreto legislativo si articola in cinque titoli, e segnatamente *“Titolo I - finalità, ambito di applicazione e definizioni”* (articoli 1 e 2), *“Titolo II - il sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali”* (articoli da 3 a 15), *“Titolo III - il sistema di certificazione”* (articoli da 16 a 20), *“Titolo IV - il sistema sanzionatorio”* (articoli da 21 a 26), e *“Titolo V - norme finali”* (articoli da 27 a 32) oltre a cinque allegati titolati *“Allegato I - requisiti degli organismi di controllo”*, *“Allegato II - contenuti minimi della procedura di controllo standard”*, *“Allegato III - requisiti di programmazione, monitoraggio e rendicontazione dei compiti delegati”*, *“Allegato IV – sez. A - Utilizzo del Sistema Informativo Biologico (SIB)”*, *“Allegato IV – sez. B - Notifica di variazione”*, *“Allegato IV – sez. C - Casi speciali di notifica”*, *“Allegato V - Contenuti minimi del certificato”*.

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

L'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione dell'intervento normativo e consta di due commi.

Comma 1: specifica che oggetto del provvedimento è l'adeguamento delle disposizioni nazionali sui controlli ufficiali e su altre attività ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Comma 2: precisa l'ambito di applicazione della nuova disciplina, emanata in attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 9 marzo 2022 e della delega di cui all'articolo 10 della legge 4 agosto 2022, n. 127, in materia di controlli per la produzione, la commercializzazione, l'importazione e la certificazione dei prodotti biologici e il sistema sanzionatorio sulla produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico, nonché fornisce le indicazioni necessarie per procedere alla designazione dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratori nell'ambito dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica.

Dalle disposizioni previste dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2 – Definizioni



È composto da un comma unico che elenca le definizioni citate nel proposto decreto, contraddistinte con le lettere dalla a) a ff), in aggiunta a quelle già previste dalla normativa dell'Unione europea di settore.

Sono introdotte le definizioni di “verifica di conformità”, “sigillo elettronico” e “autorizzazione”.

Dalle disposizioni previste dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3 - Organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali

L'articolo 3 disciplina il sistema di controllo materia di produzione biologica ai sensi del regolamento (UE) 2017/625.

Comma 1: ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, l'autorità competente responsabile dell'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della produzione biologica è individuata nel Ministero.

Comma 2: in ragione della facoltà concessa dagli articoli 28 e seguenti del regolamento (UE) 2017/625 e dall'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848, i compiti di controllo sono delegati esclusivamente dal Ministero ad uno o più organismi di controllo, mediante il rilascio di una autorizzazione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, il Ministero affida a un'autorità di controllo i controlli in materia di immissione in libera pratica dei prodotti biologici importati.

Comma 3: la competenza al rilascio dell'autorizzazione agli organismi di controllo è posta in capo all'autorità nazionale, ferme restando le competenze delle Regioni e Province autonome.

Commi 4 e 5: al Ministero sono attribuiti i compiti di vigilanza degli stessi organismi e di controllo sugli operatori, che sono esercitati, unitamente a quelli connessi al rilascio delle autorizzazioni, destinatario per legge delle competenze statali in materia di controllo nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata e individuato quale autorità competente per l'attività di vigilanza nel vigente sistema di controllo.

L'articolo non introduce modifiche alle competenze delle Regioni e delle Province autonome in materia di vigilanza, rispetto al modello già indicato dal decreto legislativo 20 del 2018. Le stesse, pertanto, concorrono all'esercizio della vigilanza nell'ambito del territorio di propria competenza.

Dalle disposizioni previste dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le amministrazioni interessate dall'attuazione della disposizione esercitano le attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4 - Compiti dell'autorità di controllo

Comma 1: elenca i compiti dell'autorità di controllo con particolare riferimento, nelle lettere da a) a d), al regolamento (UE) 2021/2306 per quanto riguarda le importazioni di prodotti biologici nel territorio dell'Unione europea (controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici presso i posti di controllo frontaliere e i punti di immissione in libera pratica, decisione sulla conformità delle partite biologiche e validazione dei certificati nel sistema TRACES).



Inoltre, alla lettera e) di tale comma sono previsti obblighi di informazione a carico dell'autorità di controllo ed, in particolare, l'obbligo di trasmettere tutte le informazioni e la documentazione necessarie per procedere alla notifica di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2021/2307, al fine di consentire di assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto ii, del regolamento (UE) 2021/279, nel caso di non conformità riscontrate durante la verifica di una partita.

Infine, le lettere f) e g) dispongono audit interni e programmi di formazione per il personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali.

Comma 2: stabilisce la facoltà da parte dell'autorità di controllo di richiedere tariffe o diritto in accordo con il Ministero. Si fa presente che prevedere come facoltativa la richiesta di pagamento di tariffe e diritti da parte dell'autorità di controllo fornisce a quest'ultima un possibile strumento di finanziamento.

Comma 3: ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848, dispone che il Ministero stabilisca la frequenza con cui l'autorità di controllo effettua i controlli fisici sulle partite di prodotti biologici prima della loro immissione in libera pratica, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione europea.

Ad oggi, l'autorità di controllo designata è l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), in forza di una convenzione quadro triennale del 1° aprile 2022.

L'Autorità provvederà ad esercitare le attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Dalle disposizioni previste dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5 - Autorizzazione degli organismi di controllo

Comma 1: reca le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione da parte degli Enti che devono essere accreditati alla versione più recente della norma internazionale armonizzata UNI CEI EN 17065 «Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi».

Comma 2: indica espressamente tutti i contenuti dell'istanza e documenti che l'ente deve presentare per ottenere l'autorizzazione secondo quanto indicato negli allegati I e II. In particolare, si segnalano i criteri di determinazione delle tariffe e le procedure di analisi dei rischi per la gestione dell'imparzialità.

Comma 3: indica l'ulteriore documentazione di cui deve essere corredata a corredo dell'istanza.

Comma 4: prevede la verifica da parte del Ministero della completezza della richiesta e il possesso dei requisiti degli organismi di controllo ai fini del rilascio dell'autorizzazione. Tali requisiti sono dettagliati nell'allegato I.

Con riguardo alla lettera b), per le associazioni consortili senza fine di lucro è stata eliminata, rispetto al decreto attualmente vigente, la deroga al requisito *di assenza di partecipazioni*



qualificate, dirette o indirette, nella struttura proprietaria da parte di operatori e associazioni di operatori, che non possono detenere, nel loro complesso, direttamente o indirettamente, un numero di azioni o di quote di partecipazione che superi la metà del capitale sociale dell'Organismo di controllo.

Comma 5: prevede i tempi di rilascio, i contenuti del provvedimento di autorizzazione e la delega all'uso del sigillo elettronico, per il rilascio del certificato da parte dell'Organismo di controllo.

Comma 6: indica la durata, la non trasferibilità dell'autorizzazione, la possibilità e i termini di rinnovo tramite specifica richiesta.

Comma 7: reca le modalità di comunicazione e la decorrenza dell'efficacia dell'autorizzazione.

Comma 8: prevede un elenco degli organismi di controllo autorizzati, da pubblicare a cura del Ministero sul proprio sito istituzionale.

Comma 9: consente al personale già valutato idoneo ai sensi del decreto attualmente in vigore di continuare ad operare in continuità con il presente decreto.

Dalle disposizioni previste dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6 - sospensione e revoca dell'autorizzazione

Comma 1: indica i casi di sospensione dell'autorizzazione. Rispetto alla normativa attualmente vigente si segnala che il comma in oggetto è stato riformulato, eliminando le cause di sospensione legate a mancanze relative agli obblighi di comunicazione e trasmissione dei dati da parte degli organismi di controllo.

Comma 2: reca la durata della sospensione da 3 a un massimo di 12 mesi e definisce le attività che l'organismo di controllo può svolgere, sotto la vigilanza del Ministero. È stata introdotta la possibilità di una sospensione parziale, legata ad una o più specifiche attività di controllo e certificazione autorizzate.

Comma 3: definisce i casi di revoca dell'autorizzazione. Il comma è stato riformulato rispetto alla normativa attualmente in vigore in un'ottica di proporzionalità e gradualità rispetto alle cause di sospensione.

Comma 4: introduce la possibilità di una revoca parziale, legata ad una o più specifiche attività di controllo e certificazione autorizzate.

Comma 5: prevede, in caso di revoca dell'autorizzazione, anche la revoca del sigillo elettronico.

Comma 6: prevede la possibilità per le regioni e province autonome di presentare proposta di revoca e sospensione dell'autorizzazione.

Comma 7: per consentire tempestivamente agli operatori e ai gruppi di operatori di provvedere alla scelta di un altro organismo di controllo, prevede l'obbligo per l'organismo di controllo revocato di informare gli operatori entro tre giorni dalla notifica. Infine, viene prevista la



pubblicazione del provvedimento di revoca sul sito del MASAF, per permettere agli operatori che vogliono rimanere nel sistema di operare la scelta del nuovo organismo.

Comma 8: reca disposizioni sulla validità dei certificati emessi dagli organismi di controllo revocati.

Comma 9: prevede che l'organismo revocato può presentare una nuova richiesta di autorizzazione solo dopo 5 anni dalla data di pubblicazione della revoca sul sito del Ministero, e non dopo 3 come da normativa attualmente in vigore. Inoltre, si prevede che i soggetti che hanno rivestito funzioni di rappresentanza, amministrazione, o direzione non possono esercitare tali funzioni né prestare servizio di consulenza per almeno 3 anni nel settore dell'agricoltura biologica.

Comma 10: prevede che la sospensione e la revoca dell'autorizzazione siano disposte nel rispetto del principio del giusto procedimento.

Dalle disposizioni previste dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7 - Compiti degli organismi di controllo

Comma 1: disciplina l'attività svolta dagli organismi di controllo secondo le procedure indicate nell'istanza di autorizzazione e nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento tra operatori. In particolare, prevede alla:

- lettera a) un termine di 90 giorni dalla notifica dell'attività da parte dell'operatore o di un gruppo di operatori per il rilascio del certificato da parte dell'organismo di controllo o della comunicazione del motivo del mancato rilascio del certificato.
- lettera b) l'utilizzo da parte degli organismi di controllo di una piattaforma digitale pubblica, di cui all'articolo 21 del presente decreto, per la tracciabilità delle transazioni commerciali dei prodotti biologici, nel rispetto della normativa europea e nazionale.
- lettera c) che l'organismo di controllo fissa e rende pubblici i criteri per stabilire le tariffe da applicare agli operatori per il servizio di controllo e certificazione e le spese per la gestione dei ricorsi e le regole di ripartizione in caso di soccombenza di una delle parti.
- lettera d) che l'organismo di controllo verifichi la non conformità.

Comma 2: dispone che il personale degli organismi di controllo è incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del Codice penale

Comma 3: prevede che gli organismi di controllo devono garantire che il personale dipendente ed esterno mantenga riservate tutte le informazioni ottenute o prodotte durante lo svolgimento delle attività di controllo e certificazione.

Gli organismi di controllo menzionati hanno natura privata, svolgono le attività previste con le risorse disponibili nei propri bilanci e pertanto dalle disposizioni previste dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 8 – Condizioni di non conformità

Comma 1: declina la definizione di “non conformità”, intesa come mancato rispetto da parte dell’operatore delle disposizioni previste dalla regolamentazione europea o dalle normative nazionale e regionale in materia di produzione biologica.

I successivi commi fanno riferimento all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/279, che classifica i casi di “non conformità” in “di scarsa entità”, “grave” e “critica”.

Comma 2: individua le condizioni che, se presenti cumulativamente, classificano una fattispecie di “non conformità” come di “scarsa entità”.

Comma 3: individua le condizioni che classificano una fattispecie di “non conformità” come “grave”.

Comma 4: individua le condizioni che, se presenti cumulativamente, classificano una fattispecie di “non conformità” come “critica”.

Comma 5: individua alcuni casi specifici in cui la “non conformità” è da considerarsi sempre critica.

Comma 6: disciplina la reiterazione di una medesima fattispecie di “non conformità”, aggravandone il grado di disvalore.

Comma 7: specifica quando le caratteristiche biologiche o in conversione di un prodotto biologico si considerano compromesse, individuando una eccezione qualora la compromissione delle caratteristiche biologiche o in conversione di un prodotto biologico dipenda dalla presenza di una sostanza non ammessa accidentale o tecnicamente inevitabile e ciò sia accertato a seguito di una indagine ufficiale svolta dall’organismo di controllo.

Comma 8: stabilisce la facoltà da parte del MASAF di adottare misure opportune per evitare la presenza involontaria di prodotti e sostanze non autorizzati nell’agricoltura biologica.

Dalle disposizioni previste dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9 - Misure da adottare in caso di accertata condizione di non conformità a carico degli operatori

Comma 1: elenca le misure che vengono adottate dall’organismo di controllo nei confronti dell’operatore nel caso in cui sia riscontrata una fattispecie di non conformità, tra le quali, a titolo esemplificativo, la sospensione e la revoca del certificato.

Comma 2: demanda a un decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome, la predisposizione di un catalogo comune di misure che gli organismi di controllo devono applicare agli operatori in caso di accertata non conformità, come stabilito dall’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/848.



Dalle disposizioni previste dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 10 - Obblighi degli organismi di controllo in relazione alla non conformità

Comma 1: individua una serie di obblighi a carico degli organismi di controllo, che consistono in adempimenti di minore o maggiore rilevanza, in relazione alla non conformità, quali, a titolo esemplificativo, l'obbligo di svolgere le verifiche di conformità almeno una volta l'anno e le ispezioni in loco nel periodo più funzionale al controllo, ovvero di servirsi di laboratori di analisi designati dal Ministero, nonché obblighi di trasparenza e comunicazione.

Dalle disposizioni previste dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 11 - Designazione del laboratorio nazionale di riferimento e dei laboratori ufficiali

Comma 1: in ossequio all'articolo 100 del regolamento (UE) 2017/625, prevede la designazione quale laboratorio nazionale di riferimento, di un laboratorio del Ministero, da definirsi con successivo decreto da parte del Ministero medesimo.

Comma 2: stabilisce che, nel medesimo decreto di cui al comma 1, siano altresì individuati i requisiti dei laboratori che intendono proporsi come laboratori ufficiali per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali effettuati dagli organismi di controllo, intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici.

Comma 3: prevede l'istituzione e la gestione, da parte del Ministero, dell'elenco dei laboratori ufficiali.

Le relative attività sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, l'attività prevista nel provvedimento rientra nell'ambito dell'attività ordinaria ed istituzionale dell'ICQRF che ha in tutto il territorio nazionale 5 laboratori di cui uno sarà designato quale laboratorio nazionale di riferimento. Le analisi previste nel provvedimento in esame, quindi, vengono già effettuate dall'ICQRF. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 12 - Controperizia

Comma 1: prevede la facoltà da parte di un operatore di avvalersi dell'istituto della controperizia, così come stabilito dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, nel caso in cui sia stata rilevata la presenza di sostanze non ammesse a seguito di prove analitiche effettuate nell'ambito dei controlli ufficiali. Inoltre, stabilisce un termine breve per la comunicazione che deve fare l'operatore all'organismo di controllo nel caso in cui intenda avvalersi di tale procedura.

Comma 2: definisce il concetto di controperizia.



Comma 3: stabilisce che lo svolgimento dell'esame documentale sia svolto da parte di un perito esperto.

Comma 4: dispone la facoltà dell'operatore di far eseguire una nuova analisi sull'aliquota ricevuta in fase di campionamento presso un laboratorio accreditato di propria fiducia.

Comma 5: precisa che la richiesta della controperizia effettuata dall'operatore non pregiudica le indagini e i provvedimenti, anche cautelari, che l'organismo di controllo è obbligato a adottare.

Si precisa che la disciplina contenuta nel decreto legislativo 27 del 2021 non è la disciplina generale, avendo già il MASAF deciso di non aderire sottraendo le proprie competenze alla disciplina degli articoli 7 e 8 (e non solo) del citato decreto legislativo n. 27 del 2021.

Nel disciplinare la materia per l'agricoltura biologica, pur mantenendo la terminologia utilizzata dal Regolamento 625 del 2017 si è dovuto tenere conto dell'esistente e del vissuto e della peculiarità del comparto.

Infatti, il sistema già conta una consolidata esperienza in tema di procedure seguite in caso di presenza di sostanze non ammesse, rilevata a seguito di prove analitiche che assicurano un livello di difesa dell'operatore più alto dell'attuale sistema delineato dal regolamento 625. Le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13, con riferimento alla tempistica e all'individuazione del laboratorio ufficiale, considerano la necessità di procedere in tempi ristretti, dato il veloce decadimento dei principi che si vanno a ricercare, e la specialità dei laboratori che possono essere interessati.

Dalle disposizioni previste dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 13 - Controversia

Comma 1: prevede la facoltà dell'operatore di contestare il risultato di laboratorio tramite la richiesta di attivazione, a proprie spese, della procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625. Inoltre, introduce un termine per inviare la predetta richiesta all'organismo di controllo.

Comma 2: definisce le modalità di ripetizione dell'analisi e la comunicazione dell'esito alle parti.

Comma 3: individua l'organismo di controllo come soggetto competente a decidere sulla controversia e stabilisce la facoltà dello stesso di disporre ulteriori e opportuni incumbenti istruttori.

Dalle disposizioni previste dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 14 – Ulteriori obblighi degli organismi di controllo

Tale articolo individua una serie di obblighi ulteriori a carico degli organismi di controllo, che consistono in adempimenti di minore o maggiore rilevanza.



In particolare, si sottolinea l'obbligo di comunicare al Ministero le modifiche normative e organizzative, ivi comprese quelle relative all'assetto societario, intervenute successivamente all'autorizzazione nel termine di quindici giorni dalla loro deliberazione e di trasmettere al Ministero, per l'approvazione, eventuali contratti stipulati con altri organismi di controllo autorizzati per l'affidamento di attività di valutazione.

Gli organismi di controllo menzionati hanno natura privata, svolgono le attività previste con le risorse disponibili nei propri bilanci e pertanto dalle disposizioni previste dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15 - Obblighi di comunicazione

Tale articolo disciplina lo scambio di informazioni sugli operatori biologici e sui risultati dei controlli tra il Ministero, gli organismi di controllo e gli organismi pagatori.

Comma 1: prescrive, per il Ministero, l'obbligo di comunicare agli organismi pagatori le informazioni pertinenti sugli operatori biologici e sui risultati dei controlli attraverso l'utilizzo del SIB e della Banca dati vigilanza.

Comma 2: prescrive, per gli organismi pagatori, l'obbligo di comunicare le informazioni pertinenti sugli operatori biologici e sui risultati dei controlli alle autorità competenti e agli organismi di controllo.

Comma 3: dispone che ogni qual volta un pubblico ufficiale, nell'esercizio di un'attività di controllo, riscontri una non conformità al regolamento (UE) 2018/848 da parte di un operatore, ne dia comunicazione all'organismo di controllo.

Dalle disposizioni previste dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Articolo 16 - Obblighi degli operatori

Tale articolo individua una serie di obblighi a carico degli operatori che consistono in adempimenti di minore o maggiore rilevanza al fine di garantire la massima trasparenza e collaborazione nell'ambito delle attività di controllo.

Comma 1: prescrive l'obbligo dell'operatore che notifica l'attività con metodo biologico di entrare a far parte del sistema di controllo e pertanto assoggettarsi ad un organismo di controllo.

Comma 2: prescrive l'obbligo di fornire una dichiarazione in ossequio a quanto disposto dall'articolo 39, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/848 al momento dell'ingresso nel sistema di controllo.

Comma 3: individua i contenuti minimi della dichiarazione di cui al comma precedente.

Comma 4: individua i casi nei quali l'operatore può eliminare un sospetto di non conformità. Di particolare rilevanza è la possibilità di escludere tale sospetto nel caso in cui sia dimostrato che



la presenza di una sostanza non ammessa sia dovuta ad una contaminazione accidentale e tecnicamente inevitabile. Si evidenzia che questa possibilità costituisce una importante novità introdotta con il reg. 848 (art. 28) e art. 1 del Reg. UE 2021/279) che riconosce all'operatore la possibilità di eliminare un sospetto di NC in autonomia. Questa norma, facendo salvo quanto previsto dal regolamento, specifica, alla luce di diversi chiarimenti forniti dalla COM, le modalità minime per poter procedere in questa delicata fase dell'autocontrollo (presenza di una contaminazione di sostanza non ammessa).

Comma 5: prescrive a carico dell'operatore un obbligo di conservare la documentazione nonché di consentire l'accesso ai soggetti competenti, che si protrae anche successivamente all'uscita dal sistema di controllo.

Comma 6: dispone a carico dell'operatore un obbligo di collaborazione con l'organismo di controllo nello svolgimento delle attività di controllo, che perdura anche successivamente all'uscita dal sistema di controllo.

Comma 7: prevede a carico dell'operatore una responsabilità circa la verifica dell'autenticità dei certificati dei fornitori attraverso gli strumenti forniti dall'autorità competente e dalla Commissione europea.

Comma 8: dispone a carico dell'operatore un obbligo di comunicazione all'organismo di controllo in caso di contestazioni di irregolarità.

Comma 9: in ossequio a quanto disposto dal regolamento (UE) 2021/2306, prescrive a carico dell'importatore e del primo destinatario l'utilizzo della piattaforma TRACES per la gestione di propria competenza del certificato di ispezione.

Comma 10: stabilisce che, in caso di ritiro del certificato, per causa diversa dalla morosità, l'operatore non può procedere con una nuova notifica prima che siano trascorsi due anni dalla data dell'esclusione.

Dalle disposizioni previste dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 17 - Notifica di attività di produzione biologica e ingresso nel sistema di controllo

Comma 1: stabilisce le modalità attraverso le quali notificare l'inizio dell'attività di produzione biologica, in particolare si fa riferimento al necessario utilizzo del Sistema Informativo Biologico. Inoltre, prevede che il modello di notifica e le relative istruzioni siano pubblicati sul sito ufficiale del Ministero e del SIAN.

Comma 2: rimanda all'allegato IV – Sezione A la definizione puntuale della gestione del procedimento amministrativo relativo alla notifica tramite il Sistema Informativo Biologico.

Comma 3: prescrive l'obbligo di imposta di bollo per la “prima notifica”.

Comma 4: individua le modalità di aggiornamento dei dati relativi al metodo di produzione biologica contenuti nella notifica, rimandando anche all'allegato IV – Sezione B.



Comma 5: rimanda all'allegato IV – Sezione C, le modalità di “prima notifica” per quelle superfici agricole già condotte con metodo biologico per garantire la continuità dell'applicazione del metodo biologico.

Dalle disposizioni previste dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 18 - Rilascio, rinnovo e gestione del certificato

Comma 1: individua le modalità di rilascio del certificato da parte dell'organismo di controllo e rimanda all'allegato V la definizione dei contenuti minimi del certificato medesimo. Inoltre, individua le modalità di verifica della corrispondenza dei dati riportati nel certificato con quelli contenuti nella notifica da parte del Ministero e delle regioni e province autonome.

Comma 2: stabilisce il periodo di validità del certificato.

Comma 3: definisce le modalità di rilascio, aggiornamento e rinnovo del certificato da parte dell'organismo di controllo, subordinandole ad una verifica di conformità.

Comma 4: prevede l'esenzione dall'obbligo di possesso del certificato per gli operatori che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/848.

Comma 5: prevede una tariffa applicabile ai controlli. Si fa presente che la vigente disciplina di cui all'articolo 6, comma 1, lettera i). del decreto legislativo n. 20/2018 configura la riscossione della tariffa come obbligatoria.

Dalle disposizioni previste dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 19 - Elenco degli operatori notificati e certificati

Comma 1: prevede, da parte del Ministero, la gestione e la pubblicazione di un elenco degli operatori che hanno trasmesso la ‘prima notifica’ e a cui è stato rilasciato un certificato.

Dalle disposizioni previste dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Articolo 20 - Uscita dal sistema di controllo

Comma 1: stabilisce i casi di uscita dell'operatore dal sistema di controllo e certificazione, che si verificano, nel dettaglio, nei casi di recesso volontario o di ritiro del certificato.

Comma 2: individua le modalità di recesso volontario dell'operatore.

Comma 3: prevede, decorso il termine per la presentazione del ricorso da parte dell'operatore, l'obbligo dell'organismo di controllo di inserire nel Sistema Informativo Biologico l'informazione relativa all'applicazione della misura del ritiro del certificato dell'operatore, rimandando la definizione delle modalità specifiche all'allegato V.



Comma 4: stabilisce le modalità di cancellazione dell'operatore dall'elenco.

Dalle disposizioni previste dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 21 - Sistemi di tracciabilità

Comma 1: prevede l'istituzione, da parte del Ministero, di una banca dati pubblica al fine di garantire la tracciabilità delle transazioni commerciali dei prodotti biologici, demandando a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la definizione delle modalità di funzionamento, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Inoltre, stabilisce che, con il medesimo decreto, siano individuate le filiere produttive e le categorie di operatori biologici che devono attenersi a tale obbligo, nonché le soglie e gli altri parametri tecnico-economici da tenere in considerazione per l'individuazione delle transazioni ad alto rischio di frode.

Comma 2: prevede l'istituzione di una infrastruttura digitale pubblica con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che ne disciplini, altresì, le modalità di funzionamento, gli obblighi di fornitura delle informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, le categorie di operatori biologici che devono attenersi a tale obbligo, nonché le soglie e gli altri parametri tecnico-economici da tenere in considerazione per l'individuazione degli elementi da riportare in etichettatura.

Dalle disposizioni previste dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le spese di istituzione e gestione della banca dati e della infrastruttura digitale pubblica sono già state coperte con le risorse stanziare con l'aggiudicazione della gara di implementazione del portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di cui al capitolo 7761, pg. 5. In particolare, si rappresenta che per dette attività sono già state impegnate le risorse a valere sui residui di stanziamento del capitolo 7761 pg 5 (non sulla competenza) quindi le attività sono già state avviate. In ordine alla considerazione che il capitolo /pg de quo è finalizzato agli interventi del fondo investimenti di cui all'art.1 comma 95 della legge 145 del 2018, si rappresenta che detti interventi riguardano semplicemente il potenziamento del CED e della banca dati. Quindi aver già impegnato risorse per le infrastrutture di cui all'art 21 del provvedimento in esame rientra pienamente nelle finalità previste dalla disposizione normativa di cui all'art 1 comma 95 della legge 145 del 2018. In ordine alla gestione sono già state impegnate risorse per la gestione della banca dati a valere sulle risorse del capitolo 1980 pg 9. L'impegno è stato effettuato in concomitanza con il correlato impegno sulle risorse in conto residui del cap 7761/5 di conto capitale. In merito alla quantificazione degli oneri, la realizzazione della banca dati rientra nell'ambito del contratto più ampio con il RTI aggiudicatario per il quale le risorse impegnate per il 2023 sono pari a circa € 4 milioni (IVA esclusa), mentre la relativa gestione, considerato che la nuova banca dati rientrerà all'interno dei servizi applicativi del portale SIAN (sistema informativo agricolo nazionale) per l'anno 2023, sarà ricompresa nel contratto di conduzione in essere con il medesimo RTI, pari a circa € 2,5 milioni.

La disposizione, quindi, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.



Titolo IV – Il sistema sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio è contenuto nel Titolo IV – Capi I e II agli **articoli da 22 a 27**.

Rispetto al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, il testo in oggetto presenta innovazioni sia da un punto di vista contenutistico che sanzionatorio.

In tema di sanzioni pecuniarie, viene innanzitutto eliminato il cd. “doppio binario” in tema di responsabilità per gli illeciti previsti a carico degli organismi di controllo - un *unicum* nel comparto agroalimentare - che prevedeva l’applicazione della sanzione a titolo di responsabilità diretta tanto nei confronti dell’organismo di controllo, quale società/persona giuridica, quanto a carico di coloro che rivestivano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dello stesso o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale.

Il nuovo testo prevede, invece, l’applicazione della misura sanzionatoria a carico dell’organismo di controllo in persona del soggetto/persona fisica che ne rivesta la funzione di legale rappresentante e, in solido, nei confronti dell’organismo di controllo medesimo, secondo il principio di solidarietà di cui all’art. 6, comma 3 della legge n. 689/81.

Nell’ambito delle sanzioni a carico degli operatori, è stata invece eliminata la sanzione amministrativa pecuniaria che si aggiungeva a quella di carattere “strutturale”, irrogata dall’organismo di controllo a seguito dell’attività di controllo svolta, costituita dal provvedimento definitivo di sospensione o esclusione dal sistema dell’agricoltura biologica; ciò in quanto, sulla base dell’esperienza concreta, il cumulo delle due sanzioni è stato ritenuto eccessivamente gravoso per le aziende operanti nel comparto specifico.

L’articolo 22 riguarda le sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli organismi di controllo, mentre gli **articoli 23, 24 e 25** concernono quelle a carico degli operatori e di altri soggetti.

Articolo 22 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Tale articolo prevede 2 fasce di sanzioni graduate in base tanto alla gravità quanto all’oggetto delle condotte illecite poste in essere.

A titolo meramente esemplificativo si evidenzia che:

- la prima fascia, con sanzione da 8.000 euro a 24.000 euro, inerisce – tra le altre – a fattispecie relative alla violazione dei principi di trasparenza e imparzialità che devono connotare l’operato e l’organizzazione degli organismi di controllo, all’utilizzo di laboratori non riconosciuti a livello ministeriale ed a condotte omissive in merito alla verifica – da parte degli operatori – delle misure preventive e precauzionali in ogni fase della preparazione, produzione e distribuzione dei prodotti;
- la seconda fascia, con sanzione da 3.000 euro a 9.000 euro, riguarda fattispecie inerenti sostanzialmente a difetti di comunicazione con il Ministero, nonché irregolarità concernenti l’applicazione non conforme dei tariffari o la mancata comunicazione delle spese per la proposizione dei ricorsi e la ripartizione delle stesse in caso di soccombenza.



Alle fasce sopra indicate, è stata poi aggiunta un'ulteriore fattispecie, punita con una sanzione pecuniaria pari a 10.000 euro, relativa all'ipotesi in cui l'organismo di controllo impedisca l'accesso agli uffici o ometta le informazioni e l'assistenza necessarie per la verifica e non adempia alle richieste e prescrizioni impartite dall'autorità competente.

Dalle disposizioni previste dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli articoli 23, 24 e 25 riguardano le sanzioni amministrative a carico degli operatori o a carico di altri soggetti.

Articolo 23 - Uso indebito o non corretto di indicazioni o riferimenti al metodo di produzione biologico

Tale articolo prevede, al primo comma, una sanzione fino al 5% del fatturato realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione e, in ogni caso, non inferiore a 5.000 euro, nel caso in cui venga accertato l'uso indebito o non corretto di indicazioni o riferimenti al metodo di produzione biologico da parte di soggetti che non sono inseriti nel sistema di controllo per l'agricoltura biologica; al secondo comma, è prevista una sanzione fino al 3% del fatturato realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione e, in ogni caso, non inferiore a 3.000 euro, per gli operatori che si avvalgono delle esenzioni dall'obbligo di notifica previste dalla normativa europea senza averne diritto; il comma 3, infine, prevede una sanzione fino al 4% del fatturato realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione e, in ogni caso, non inferiore a 4.000 euro, per chiunque faccia un utilizzo improprio del marchio biologico italiano di cui all'articolo 6 della legge 9 marzo 2022 n. 23, tale da indurre in errore il consumatore sull'origine italiana della materia prima del prodotto stesso.

Dalle disposizioni previste dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 24 - Non conforme designazione e presentazione dei prodotti biologici

Tale articolo, che si compone di 8 commi, prevede sanzioni che vanno da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 9.000 euro. Le fattispecie ivi disciplinate concernono illeciti inerenti a vari aspetti connessi alla non conforme etichettatura, designazione e presentazione dei prodotti biologici.

Dalle disposizioni previste dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 25 - Ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli operatori

Tale articolo comprende una gamma di ulteriori fattispecie illecite fra le quali, a titolo esemplificativo, si menzionano la mancata comunicazione ai clienti della soppressione dei termini e indicazioni relative al metodo di produzione biologico, l'uso di sostanze non ammesse in agricoltura biologica e la mancata adozione di un adeguato sistema di tracciabilità. Per tutte le fattispecie in esame, è prevista una sanzione pecuniaria il cui importo – a seconda della maggiore o minore gravità dell'illecito – è compreso tra il 2% ed il 5% del fatturato realizzato nel corso



dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione; in ogni caso, la sanzione minima applicabile rientra in un *range* tra 2.000 euro e 6.000 euro.

Al comma 8, infine, analogamente a quanto visto per l'art. 22, comma 3, è stata prevista una sanzione pecuniaria pari a 10.000 euro per gli operatori che non consentano o impediscano l'esercizio del controllo da parte degli organismi di controllo.

Dalle disposizioni previste dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, l'articolo 26 (Applicazione delle sanzioni) e l'articolo 27 (Modalità di pagamento e riassegnazioni) costituiscono le disposizioni di chiusura della presente sezione del decreto.

Il primo articolo individua l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni, prevede che per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni si applichino la legge n. 689/81 ed il D.P.R. n. 571/82, nonché – ove ne sussistano i presupposti – l'art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116/2014 e, infine, dispone la riduzione fino ad un terzo della sanzione prevista nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un'azienda avente i caratteri della microimpresa.

Dalle disposizioni previste dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 27 riguarda, invece, le modalità di pagamento delle sanzioni previste dal decreto (comma 1) e la riassegnazione di parte dei relativi proventi al Ministero (comma 2).

Dalle disposizioni previste dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 28 Clausola di invarianza finanziaria

Comma 1: Stabilisce che con il decreto che si propone non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 29 Disposizioni transitorie e finali

Comma 1: stabilisce che gli allegati II, III e IV possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Comma 2: stabilisce che gli organismi di controllo già autorizzati continuano ad operare fino alla naturale scadenza dei provvedimenti di autorizzazione e comunque per un periodo massimo di 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Dalle disposizioni previste dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 30 Clausola di salvaguardia

Comma 1: prevede che le disposizioni del presente decreto si applichino alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Dalle disposizioni previste dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 31 Abrogazioni

Comma 1: dispone l'abrogazione del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, che disciplinava la precedente normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica.

Comma 2: dispone l'abrogazione del comma 4-*bis* dell'articolo 43 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Comma 3: stabilisce che il rinvio alle norme abrogate di cui al comma 1, fatto da leggi, da regolamenti e da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del decreto che si propone.

Dalle disposizioni previste dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 32 Entrata in vigore

Comma 1: stabilisce che il decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dalle disposizioni previste dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Allegati

Allegato I Requisiti degli organismi di controllo

Lettera A)

Con riferimento ai requisiti di idoneità morale, di indipendenza, di imparzialità e assenza di conflitto di interessi di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), che gli organismi di controllo devono assicurare per tutta la durata dell'autorizzazione, sono state previste ulteriori situazioni di incompatibilità rispetto alla vigente disciplina, consolidando il divieto degli organismi di controllo, degli amministratori, dei soci, del personale con compiti di valutazione e riesame e dei componenti degli organi collegiali di erogare formazione agli operatori biologici e ai loro consulenti senza le opportune verifiche.

Per assicurare che i compiti delegati siano svolti in condizioni di indipendenza e di imparzialità



gli organismi di controllo devono evitare situazioni di familiarità o contiguità tra il personale con compiti di valutazione e riesame e gli operatori e i consulenti degli operatori, applicando anche opportune regole di avvicendamento del personale di controllo.

In tal senso è anche la previsione che esclude che il personale con compiti di valutazione e riesame possa svolgere per l'organismo di controllo attività finalizzata all'individuazione o acquisizione di nuovi clienti neppure a titolo occasionale.

Inoltre, è stabilito che il personale con compiti di valutazione deve essere remunerato in modo da non influenzare la verifica e il suo esito.

Rimangono confermate le preclusioni per i componenti degli organi collegiali di far parte di altri organi collegiali dello stesso o di altri organismi di controllo, con la sola eccezione per i Comitati di salvaguardia dell'imparzialità.

Per evitare differenze di comportamenti è stabilito che l'organo collegiale dei ricorsi valuta l'esistenza delle condizioni di procedibilità e il merito accogliendo, totalmente o parzialmente, il ricorso o rigettandolo. Si conferma la vincolatività delle decisioni per le parti e la necessità dell'indipendenza dei componenti dalla struttura gerarchica dell'organismo di controllo.

Lettera B)

Con riferimento ai requisiti di adeguatezza, esperienza e competenza delle risorse umane sono state riformulate le disposizioni previste dal decreto legislativo attualmente in vigore innovando la parte relativa all'esperienza e all'addestramento.

Lettera C)

Con riferimento all'adeguatezza delle strutture e delle risorse strumentali sono stati esplicitati i requisiti relativi alle sedi degli organismi di controllo e alla dotazione di un sistema informativo per le attività di controllo e certificazione delegate. Rispetto alle sedi si è provveduto a specificare la presenza obbligatoria per l'organismo di controllo di una sede con stabile organizzazione in Italia e di una sede operativa nelle regioni in cui l'organismo di controllo svolge la propria attività su un numero superiore a 300 operatori.

Dalle disposizioni previste dal presente allegato non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Allegato II Contenuti minimi della procedura di controllo standard

L'allegato descrive i contenuti minimi della procedura di controllo standard descritta all'articolo 40, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del regolamento (UE) 2018/848.

Dalle disposizioni previste dal presente allegato non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Allegato III Requisiti di programmazione, monitoraggio e rendicontazione dei compiti delegati



L'allegato descrive le modalità di monitoraggio dei compiti di controllo, le modalità di elaborazione del programma annuale di verifica e le modalità di elaborazione delle relazioni annuali, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera a), punto iv) del regolamento (UE) 2018/848.

Dalle disposizioni previste dal presente allegato non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Allegato IV

Sezione A - Utilizzo del Sistema Informativo Biologico (SIB)

La sezione A dell'allegato IV disciplina le modalità di funzionamento del Sistema Informativo Biologico, individuando, in primis, i soggetti abilitati ad utilizzare tale piattaforma e procedendo, poi, a declinare nel dettaglio le diverse sezioni della notifica di attività di produzione biologica nonché a definire puntualmente i diversi 'stati della notifica', corrispondenti alle condizioni relative allo stato del procedimento amministrativo.

Sezione B - Notifica di variazione

La sezione B dell'allegato IV disciplina i casi che comportano una modifica delle informazioni contenute nella prima notifica o nell'ultima notifica 'rilasciata'.

Sezione C - Casi speciali di notifica

La sezione C dell'allegato IV disciplina alcuni casi speciali di notifica al fine di garantire continuità. In particolare, si tratta del caso relativo al trasferimento di superfici agricole condotte con metodo biologico e di quello relativo alla notifica di variazione per cambio dell'organismo di controllo.

Dalle disposizioni previste dal presente allegato non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Allegato V Contenuti minimi del certificato

L'allegato V prevede le modalità di gestione del certificato ed i contenuti minimi consistenti negli elementi da riportare nel certificato medesimo e indicati nelle sezioni corrispondenti della notifica.

Dalle disposizioni previste dal presente allegato non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





Ministero
de l'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la legge 9 marzo 2022, n. 23, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico e, in particolare, l'articolo 19;

VISTA la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021 e, in particolare, l'articolo 10;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, e, in particolare, l'articolo 1, commi 3 e 4;

VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione n. 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

VISTO il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTO il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione, del 22 febbraio 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti e che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124 della Commissione;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi;

VISTO il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;

VISTO il regolamento di esecuzione 2021/2119 della Commissione, del 1° dicembre 2021, che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2023;

VISTA l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente alle disposizioni di attuazione dell'articolo 10 della legge di delegazione europea 04 agosto 2022, n. 127 nella seduta del ____;

SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente alle disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 9 marzo 2022, n. 23, che ha espresso il relativo parere nella seduta del _____;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;

SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, della salute e per la pubblica amministrazione;



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I – FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto è finalizzato ad adeguare le disposizioni nazionali sui controlli ufficiali e altre attività ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici al regolamento (UE) 2018/848, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e al regolamento (UE) 2017/625, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
2. Il presente decreto, emanato in attuazione dell'articolo 19 della legge 9 marzo 2022, n. 23 e dell'articolo 10 della legge 4 agosto 2022, n. 127, in materia di produzione biologica, disciplina il sistema di controlli e certificazione, ivi compresi i procedimenti amministrativi relativi alla notifica e il sistema di tracciabilità dei prodotti biologici, nonché il sistema sanzionatorio e fornisce le indicazioni necessarie per procedere alla designazione del laboratorio nazionale di riferimento e dei laboratori ufficiali per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
 - a) **Regolamento:** regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
 - b) **Ministero:** Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
 - c) **organismo di controllo:** l'organismo delegato come definito dall'articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2017/625, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, a



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

- cui l'autorità competente delega determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali e altre attività ufficiali per la verifica di conformità al Regolamento;
- d) autorità di controllo: un'autorità di controllo competente per il settore biologico, come definita dall'articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2017/625;
 - e) autorità competente: un'autorità come definita dall'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2017/625;
 - f) vigilanza: attività di verifica effettuata sugli organismi di controllo ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2017/625;
 - g) verifica di conformità: controllo ufficiale eseguito per la verifica di conformità al Regolamento eseguita ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/625 e dell'articolo 38 del Regolamento, con i metodi e le tecniche più appropriate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2017/625;
 - h) prodotto biologico: prodotto biologico o prodotto in conversione, come definiti all'articolo 3, punti 2) e 7), del Regolamento;
 - i) controllo di laboratorio: il controllo ufficiale che comprende il campionamento ufficiale e la successiva analisi ufficiale su una matrice prelevata al fine di ricercare prodotti e sostanze non ammessi all'uso in agricoltura biologica;
 - l) campionamento ufficiale: metodo utilizzato nell'ambito dei controlli ufficiali che prevede il prelievo di una matrice e la formazione di un campione rappresentativo;
 - m) analisi ufficiale: analisi, diagnosi e prova, così come indicato all'articolo 14, lettera h), del regolamento (UE) 2017/625, effettuata da un laboratorio ufficiale o dal laboratorio nazionale di riferimento;
 - n) certificato di ispezione (COI): certificato, di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021;
 - o) TRACES (Trade Control and Export System): sistema esperto per il controllo degli scambi di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2306;
 - p) SIB: Sistema informativo per il biologico, istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154;
 - q) SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173 e dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;
 - r) AGEA: Agenzia per le erogazioni in agricoltura, istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165;
 - s) BDV: Banca Dati Vigilanza, istituita con decreto ministeriale 16 febbraio 2012;



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

- t) operatore: la persona fisica o giuridica, compreso il gruppo di operatori, ove non diversamente specificato, responsabile di garantire il rispetto della normativa dell'Unione europea nazionale in materia di produzione biologica;
- u) sigillo elettronico: sigillo elettronico qualificato, come definito al punto 8) dell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2021/2306;
- v) autorizzazione: provvedimento con il quale l'autorità competente delega agli organismi di controllo e certificazione i compiti riguardanti i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento;
- z) importatore: l'operatore, come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 iscritto nella categoria "Importatori" dell'Elenco nazionale degli operatori biologici di cui all'articolo 19 del presente decreto;
- aa) primo destinatario: l'operatore, come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 iscritto nella categoria "Importatori" ovvero "Preparatori" dell'Elenco nazionale degli operatori biologici di cui all'articolo 19 del presente decreto;
- bb) Punto di Immissione in Libera Pratica (PILP): il punto di immissione in libera pratica, come definito al punto 3) dell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2021/2306;
- cc) Posto di Controllo Frontaliero (PCF): un luogo, nonché le strutture ad esso pertinenti, come definito al punto 38) dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/625;
- dd) fascicolo aziendale: modello elettronico in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;
- ee) periodo di conversione: periodo come descritto dall'articolo 10, paragrafo 1, del Regolamento;
- ff) organismo pagatore: ente operante a livello regionale o nazionale con funzione di gestione e controllo delle spese finanziate dai fondi di applicazione della politica agricola comune e riconosciuto dall'autorità competente designata a livello ministeriale.

TITOLO II – IL SISTEMA DEI CONTROLLI UFFICIALI E DELLE ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI

Articolo 3

Organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

1. Il Ministero è l'autorità competente responsabile dell'organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici, ai sensi dell'articolo 3, punto 3), lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.
2. Il Ministero delega ad organismi di controllo i compiti relativi ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali alle condizioni stabilite dall'articolo 40, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento e affida ad un'autorità di controllo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625, i controlli in materia di immissione in libera pratica dei prodotti biologici importati ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento.
3. Il Ministero è l'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione agli organismi di controllo, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. Restano ferme le competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Il Ministero e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito del territorio di propria competenza, sono le autorità competenti alla vigilanza sugli organismi di controllo, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 ed esercitano tale vigilanza in coordinamento fra loro.
5. Ove richiesto da specifiche disposizioni normative dell'Unione europea o nazionali, i procedimenti amministrativi che impongono obblighi a carico degli operatori sono informatizzati e gestiti attraverso le funzionalità del SIB e del TRACES secondo quanto previsto dal presente decreto.

Articolo 4

Compiti dell'autorità di controllo

1. L'autorità di controllo:

a) svolge i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici, di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento delegato (UE) 2021/2306 per le partite di prodotti biologici destinati all'importazione nell'Unione;

b) svolge i controlli di cui alla lettera a) presso i posti di controllo frontaliere e i punti di immissione in libera pratica come individuati dal decreto del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali 5 agosto 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 194 del 20 agosto 2022;

c) adotta la decisione sulla conformità delle partite di prodotti biologici secondo quanto previsto dagli articoli 6, paragrafo 3, e 11, del regolamento delegato (UE) 2021/2306;



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

d) valida il certificato di ispezione nel sistema TRACES mediante un proprio sigillo elettronico, secondo quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/2306;

e) informa il Ministero trasmettendo tutte le informazioni e la documentazione necessarie per procedere alla notifica di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307, al fine di consentire di assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione, del 22 febbraio 2021, nel caso di non conformità riscontrate durante la verifica di una partita;

f) procede ad *audit* interni e informa il Ministero sul loro esito e, in caso di carenze, adotta le misure appropriate;

g) elabora e attua programmi di formazione per il personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali.

2. Per i controlli fisici di cui al comma 1, lettera a) l'autorità di controllo può richiedere tariffe o diritti, da concordare con il Ministero.
3. Ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 5, del Regolamento, il Ministero, con apposito provvedimento, stabilisce la frequenza con cui l'autorità di controllo effettua i controlli fisici sulle partite di prodotti biologici prima della loro immissione in libera pratica. La frequenza dei controlli è stabilita sulla base di una valutazione della probabilità di non conformità alle disposizioni del regolamento stesso e tiene conto delle indicazioni fornite dalla Commissione europea.

Articolo 5

Autorizzazione degli organismi di controllo

1. Al fine di svolgere i compiti di organismo di controllo, gli enti accreditati alla versione più recente della norma UNI CEI EN 17065 presentano istanza di autorizzazione al Ministero sulla base di un modello di richiesta pubblicato sul sito istituzionale del Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. L'istanza deve contenere:
 - a) l'indicazione delle attività, di cui all'articolo 34 del Regolamento, per le quali l'ente chiede l'autorizzazione;
 - b) una breve descrizione dell'organizzazione dell'ente;



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

- c) i criteri di determinazione delle tariffe da applicare agli operatori;
 - d) la dichiarazione di impegno ad applicare, in caso di sospetto di non conformità e di non conformità accertate, le misure previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale vigente;
 - e) la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi;
 - f) gli estremi del certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento.
3. L'istanza deve essere corredata, oltre che di quanto indicato negli allegati I e II al presente decreto, anche dei seguenti documenti relativi all'ente richiedente:
- a) l'organigramma nominativo e funzionale;
 - b) i documenti previsti dall'articolo 40, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del Regolamento;
 - c) la procedura di qualificazione, formazione, monitoraggio e valutazione di tutto il personale, comprensiva di un piano di dotazione delle risorse umane e di monitoraggio del fabbisogno;
 - d) procedura dell'analisi dei rischi per la gestione dell'imparzialità.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il Ministero, accertata la regolarità e la completezza della richiesta, verifica il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere mantenuti per l'intera durata dell'autorizzazione medesima:
- a) idoneità morale, indipendenza, imparzialità ed assenza di conflitto di interesse dei rappresentanti, degli amministratori, del personale addetto all'attività di controllo e certificazione, secondo quanto specificato dall'allegato I al presente decreto;
 - b) assenza di partecipazioni qualificate, dirette o indirette, nella struttura proprietaria da parte di operatori e associazioni di operatori, che non possono detenere, nel loro complesso, direttamente o indirettamente, un numero di azioni o di quote di partecipazione che superi la metà del capitale sociale dell'organismo di controllo. Tale requisito è valutato attraverso l'analisi della visura camerale, dello statuto e atto costitutivo dell'ente e di eventuali associazioni o società o soci facenti parte della struttura proprietaria;
 - c) adeguatezza, esperienza e competenza delle risorse umane impiegate, secondo quanto specificato dall'allegato I al presente decreto;
 - d) adeguatezza delle strutture e delle risorse strumentali, secondo quanto specificato dall'allegato I al presente decreto.



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

5. Il provvedimento di autorizzazione è rilasciato dal Ministero entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza completa. L'autorizzazione contiene la descrizione dei compiti che l'organismo di controllo può espletare, le condizioni alle quali può svolgerli e la delega all'utilizzo del sigillo elettronico per il rilascio del certificato di cui all'articolo 35 del Regolamento.
6. L'autorizzazione ha durata quinquennale, non è trasferibile ed è rinnovabile a seguito di richiesta di rinnovo da presentare almeno novanta giorni prima della scadenza.
7. L'autorizzazione è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero e acquista efficacia dalla data della pubblicazione.
8. Il Ministero cura la tenuta dell'elenco degli organismi di controllo autorizzati, ne assicura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale e la comunicazione alla Commissione europea.
9. I requisiti di cui al comma 3, lettera c), si intendono soddisfatti per il personale già valutato come idoneo ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20.

Articolo 6

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Il Ministero sospende l'autorizzazione in caso di:
 - a) carenze ripetute che compromettono l'affidabilità, l'efficacia del sistema dei controlli, l'imparzialità e l'indipendenza dell'organismo di controllo;
 - b) adozione ripetuta di comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori;
 - c) mancato rispetto delle procedure previste dall'articolo 40, paragrafo 1, del Regolamento e di quelle derivanti dalla documentazione approvata all'organismo di controllo per lo svolgimento dei compiti delegati;
 - d) inadempimento delle prescrizioni impartite dalle autorità competenti.
2. La sospensione può essere disposta per un periodo da tre a dodici mesi, a seconda della gravità dell'inadempimento, decorsi i quali l'organismo di controllo deve dare evidenza al Ministero di aver risolto le criticità rilevate. La sospensione può essere disposta in modo parziale in caso di carenze imputabili solo a talune attività di controllo e certificazione. Durante il periodo di sospensione l'organismo può eseguire le visite di sorveglianza e provvedere al rinnovo dei certificati precedentemente emessi ed è sottoposto ad attività di vigilanza da parte del Ministero. Il medesimo



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

organismo durante il periodo di sospensione non può acquisire nuovi operatori. La sospensione ha effetto dal giorno successivo alla notifica del provvedimento ed è pubblicata sul sito del Ministero.

3. Il Ministero, oltre che nelle fattispecie previste dall'articolo 33, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, revoca l'autorizzazione in caso di:
 - a) perdita dei requisiti indicati all'articolo 5, comma 4, del presente decreto;
 - b) revoca del certificato di accreditamento;
 - c) emanazione di tre provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, ovvero raggiungimento di un periodo cumulativo di sospensione superiore a diciotto mesi nel quinquennio di durata dell'autorizzazione.
4. La revoca può essere parziale in caso di inadempienze imputabili solo a talune attività di controllo e certificazione autorizzate.
5. La revoca di cui al comma 3 comporta la revoca della delega all'utilizzo del sigillo elettronico.
6. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dal presente articolo, propongono al Ministero la revoca o la sospensione dell'autorizzazione.
7. L'organismo di controllo ha l'obbligo di informare gli operatori interessati entro tre giorni dal ricevimento della notifica del provvedimento di revoca. La revoca è pubblicata sul sito ufficiale del Ministero, affinché gli operatori dell'organismo revocato provvedano, entro trenta giorni, alla scelta di un altro organismo di controllo.
8. I certificati sono validi per trenta giorni e comunque per il tempo necessario alla nuova certificazione, qualora l'operatore abbia tempestivamente individuato un nuovo organismo di controllo di riferimento.
9. In caso di revoca, l'organismo non può presentare richiesta di nuova autorizzazione prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di efficacia della revoca medesima. I soggetti che hanno rivestito funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'organismo di controllo destinatario della revoca non possono esercitare tali funzioni, né prestare servizi di consulenza per almeno tre anni nel settore dell'agricoltura biologica.
10. La sospensione e la revoca dell'autorizzazione sono disposte nel rispetto del principio del giusto procedimento.

Articolo 7



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Compiti degli organismi di controllo

1. Nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento tra operatori e in conformità alle procedure di cui all'articolo 40, paragrafo 1), lettera a), punti i), ii), iii), del Regolamento, dichiarati nei documenti trasmessi a corredo dell'istanza di cui all'articolo 5, comma 3, del presente decreto, gli organismi di controllo:
 - a) rilasciano il certificato agli operatori entro novanta giorni dalla data di ricezione della notifica di cui all'articolo 16 del presente decreto ovvero, entro lo stesso termine, comunicano i motivi ostativi al rilascio;
 - b) garantiscono la tracciabilità delle transazioni commerciali dei prodotti biologici attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale pubblica, come disciplinato dall'articolo 21 del presente decreto;
 - c) fissano e pubblicano i criteri di determinazione delle tariffe da applicare agli operatori per il servizio svolto e delle spese per la gestione dei ricorsi, nonché le regole di ripartizione delle stesse in caso di soccombenza;
 - d) verificano la non conformità ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto.
2. Il personale degli organismi di controllo, nello svolgimento dell'attività di controllo e certificazione, è incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.
3. Gli organismi di controllo garantiscono che il proprio personale mantenga riservate tutte le informazioni ottenute durante lo svolgimento delle attività di controllo e certificazione.

Articolo 8

Condizioni di non conformità

1. La condizione di non conformità consiste nel mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa dell'Unione europea e dalle normative nazionali e regionali in materia di produzione biologica.
2. La non conformità è di scarsa entità nel caso in cui ricorrano cumulativamente, qualora applicabili, le seguenti condizioni:
 - a) l'operatore ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate e controlli comunque efficaci;
 - b) le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico non sono compromesse in nessuna fase della produzione, della preparazione o della distribuzione;



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

- c) il sistema di tracciabilità adottato dall'operatore è in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l'immissione sul mercato;
 - d) non è intenzionale.
3. La non conformità è grave nel caso in cui ricorra anche solo una delle seguenti condizioni:
- a) l'operatore non ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate e i controlli non sono efficaci;
 - b) le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico vengono compromesse, in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione;
 - c) il sistema di tracciabilità adottato dall'operatore non è in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l'immissione sul mercato;
 - d) l'operatore non corregge o non corregge tempestivamente una non conformità di 'scarsa entità';
 - e) è intenzionale.
4. La non conformità è critica nel caso in cui ricorrano cumulativamente, qualora applicabili, le seguenti condizioni:
- a) l'operatore non ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate e i controlli non sono efficaci;
 - b) le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico vengono compromesse, in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione;
 - c) il sistema di tracciabilità adottato dall'operatore non è in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l'immissione sul mercato;
 - d) è intenzionale.
5. La non conformità è altresì critica nel caso in cui ricorra anche solo una delle seguenti condizioni:
- a) l'operatore non corregge o non corregge tempestivamente una precedente non conformità grave o critica;
 - b) l'operatore omette ripetutamente di correggere una non conformità di qualunque categoria;
 - c) l'operatore impedisce all'organismo di controllo l'accesso ai locali soggetti a controllo, alla contabilità, compresi i documenti finanziari, o il prelievo di campioni.
6. La reiterazione di una medesima fattispecie determina una non conformità di gravità maggiore di quella rilevata se commessa entro due anni dall'accertamento della prima condotta.
7. Le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico sono compromesse quando è rilevata la presenza di una sostanza non ammessa in una delle fasi della produzione, della



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

preparazione o della distribuzione, salvo che sia accidentale o tecnicamente inevitabile e ciò sia accertato a seguito di una indagine ufficiale svolta dall'organismo di controllo.

8. Con decreto del Ministero, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prescritte, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 7, del Regolamento, le misure opportune per evitare la presenza involontaria di prodotti e sostanze non autorizzati nell'agricoltura biologica.

Articolo 9

Misure da adottare in caso di accertata condizione di non conformità a carico degli operatori

1. In caso di accertata condizione di non conformità l'organismo di controllo:
 - a) impone la presentazione entro i termini stabiliti di un piano d'azione per la correzione della non conformità da parte dell'operatore;
 - b) ordina il miglioramento dell'attuazione delle misure precauzionali e dei controlli che l'operatore ha messo in atto per garantire la conformità;
 - c) dispone la soppressione dei riferimenti alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intero lotto o ciclo di produzione interessato, colture o animali interessati, a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del Regolamento;
 - d) impone un nuovo periodo di conversione;
 - e) vieta la commercializzazione di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica per un determinato periodo a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del Regolamento;
 - f) limita l'ambito di applicazione del certificato;
 - g) sospende il certificato;
 - h) ritira il certificato;
 - i) obbliga ad informare tempestivamente per iscritto i clienti.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è predisposto il catalogo comune di misure che gli organismi di controllo applicano agli operatori in caso di sospetta o accertata non conformità, a seconda della loro gravità, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4, del Regolamento.

Articolo 10

Obblighi degli organismi di controllo in relazione alla non conformità



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

1. Nell'esercizio dei compiti delegati, l'organismo di controllo ha l'obbligo di:
 - a) svolgere le verifiche di conformità almeno una volta l'anno e le ispezioni in loco nel periodo più funzionale al controllo, tenendo conto dell'analisi del rischio di non conformità al Regolamento con riguardo, in particolare, all'esecuzione dei campionamenti, ai principi attivi da ricercare, alle verifiche aggiuntive, alle verifiche senza preavviso, ai controlli della tracciabilità e del bilancio di massa;
 - b) rifiutare la notifica di variazione per cambio di organismo di controllo, se a carico dell'operatore sono state rilevate situazioni di non conformità gravi o critiche non risolte;
 - c) servirsi di laboratori di analisi designati dal Ministero, ai sensi dell'articolo 11, e, laddove emerga la necessità, utilizzare prove accreditate per la ricerca di singole sostanze non ammesse in agricoltura biologica;
 - d) redigere i provvedimenti di non conformità in maniera chiara, con descrizione dettagliata della criticità rilevata, della norma contenente la prescrizione, della tempistica per la proposizione e attuazione delle azioni correttive e per la verifica successiva da parte dell'organismo di controllo;
 - e) informare l'operatore sul termine per la proposizione del ricorso indicando i costi e la loro ripartizione in caso di soccombenza;
 - f) comunicare alle autorità competenti le non conformità rilevate a carico degli operatori assoggettati al proprio controllo;
 - g) in caso di non conformità sospetta o accertata, fornire al Ministero tutte le informazioni utili e collaborare con esso, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal Ministero con apposito provvedimento, al fine di assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279;
 - h) rifiutare la notifica di assoggettamento al sistema di un operatore escluso prima che siano trascorsi due anni dall'adozione della misura, fatto salvo il caso dell'esclusione per morosità.

Articolo 11

Designazione del laboratorio nazionale di riferimento e dei laboratori ufficiali

1. Ai sensi dell'articolo 100 del regolamento (UE) 2017/625, il Ministero designa un proprio laboratorio quale laboratorio nazionale di riferimento, con decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministero definisce i requisiti dei laboratori che intendono proporsi come laboratori ufficiali per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali effettuati dagli organismi di controllo, intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici.

3. Il Ministero istituisce l'elenco dei laboratori di cui al comma 2.

Articolo 12

Controperizia

1. Nell'ambito dei controlli ufficiali effettuati dagli organismi di controllo, nei casi di presenza di sostanze non ammesse, rilevata a seguito di prove analitiche, l'operatore ha diritto a far effettuare una controperizia, a proprie spese, sui risultati del controllo di laboratorio, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625. La volontà di procedere alla controperizia è comunicata dall'operatore all'organismo di controllo entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione dell'esito sfavorevole.
2. La controperizia consiste nell'esame documentale delle registrazioni inerenti alle attività condotte dal momento del campionamento e sino all'emissione del rapporto di prova.
3. L'esame documentale è svolto a cura di un perito di parte individuato dall'operatore ed iscritto in un albo professionale pertinente.
4. L'operatore, in sede di controperizia, può far eseguire una nuova analisi presso un laboratorio accreditato di propria fiducia sull'aliquota ricevuta in fase di campionamento.
5. La richiesta della controperizia non pregiudica le indagini e i provvedimenti, anche cautelari, che l'organismo di controllo è obbligato ad adottare.

Articolo 13

Controversia

1. L'operatore che, sulla base della controperizia di cui all'articolo 12, intenda contestare il risultato del controllo di laboratorio ha la facoltà di richiedere la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625. A tal fine, l'operatore invia apposita richiesta all'organismo di controllo entro il termine di venti giorni dalla comunicazione dell'esito analitico sfavorevole. Le spese della procedura sono a carico dell'operatore.
2. L'organismo di controllo affida la ripetizione dell'analisi ad un diverso laboratorio ufficiale indicato dall'operatore. Il laboratorio utilizza l'aliquota messa a disposizione al fine del nuovo accertamento e comunica alle parti l'esito dell'analisi eseguita entro dieci giorni dal ricevimento dell'incarico.



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

3. Ai fini della definizione della controversia, l'organismo di controllo decide utilizzando i risultati ritualmente acquisiti, avendo facoltà di disporre ulteriori e opportuni incombenti istruttori.

Articolo 14

Ulteriori obblighi degli organismi di controllo

1. Nell'esercizio dei compiti delegati, l'organismo di controllo ha l'obbligo di:
 - a) garantire alle autorità competenti l'accesso agli uffici e fornire le informazioni e l'assistenza necessarie per lo svolgimento dell'attività di verifica;
 - b) conservare i fascicoli di controllo per un periodo di almeno cinque anni a far data dall'esclusione o dal recesso dell'operatore;
 - c) redigere e tenere aggiornato un elenco dei prodotti certificati per ogni operatore che commercializza prodotti biologici;
 - d) adottare le misure a carico degli operatori receduti o esclusi dal sistema di controllo, verificarne l'effettiva applicazione e, se del caso, comunicare l'inadempimento al Ministero;
 - e) trasferire il fascicolo di controllo all'organismo di controllo subentrante entro quindici giorni dalla notifica di variazione;
 - f) adempiere alle richieste e prescrizioni impartite dall'autorità competente;
 - g) comunicare al Ministero le modifiche normative od organizzative intervenute successivamente all'autorizzazione nel termine di quindici giorni dalla loro deliberazione;
 - h) trasmettere al Ministero, per l'approvazione, gli eventuali contratti stipulati con altri organismi di controllo, autorizzati ai sensi dell'articolo 5, per l'affidamento di specifiche attività di valutazione;
 - i) porre in essere le azioni correttive approvate dall'autorità competente in relazione alle criticità rilevate in sede di vigilanza;
 - l) impiegare personale, compresi i componenti degli organi collegiali, adeguatamente qualificato ed esperto;
 - m) identificare periodicamente le esigenze formative e di aggiornamento del personale impiegato, compresi i componenti degli organi collegiali e fornire programmi di formazione o addestramento, in particolare sui requisiti che qualificano il prodotto come biologico;
 - n) trasmettere il programma annuale di controllo al Ministero, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio di ogni anno e comunicare le variazioni intervenute nel corso dell'anno secondo il format di cui all'allegato III;
 - o) trasmettere alle autorità competenti per l'esercizio della vigilanza una relazione sulle attività di controllo svolte nel corso dell'anno precedente entro il 31 marzo secondo il format di cui all'allegato



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

III;

- p) implementare e aggiornare i sistemi informativi nazionali ed europei con le modalità e nella tempistica stabilita;
- q) trasmettere, su richiesta del Ministero, nei termini e nelle modalità indicate con apposito provvedimento, i dati statistici richiesti alle autorità competenti dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (EUROSTAT) in relazione alla produzione biologica;
- r) trasmettere al Ministero, entro il 20 marzo di ogni anno, attraverso il Sistema informativo sull'agricoltura biologica (OFIS), le informazioni pertinenti relative ai casi di contaminazione con sostanze non ammesse riscontrati a seguito dei controlli ufficiali svolti l'anno precedente;
- s) aggiornare il profilo TRACES degli importatori per quanto di propria competenza;
- t) verificare l'attuazione delle azioni correttive poste in essere dagli operatori e l'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, anche per gli operatori receduti o esclusi dal sistema.

Articolo 15

Obblighi di comunicazione

1. Il Ministero comunica tramite il SIB e la BDV le informazioni pertinenti sugli operatori biologici e i risultati dei controlli agli organismi pagatori, per le attività di competenza, anche ai fini dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e degli atti adottati sulla base di tale articolo.
2. Gli organismi pagatori, nell'ambito delle proprie competenze, rendono disponibili le informazioni riguardanti gli operatori biologici e i risultati dei controlli effettuati, alle autorità competenti e agli organismi di controllo per le attività di competenza.
3. Gli organismi di controllo ricevono informazioni da tutti i pubblici ufficiali, che nell'esercizio di un'attività di controllo, abbiano riscontrato una non conformità al Regolamento da parte di un operatore.

Articolo 16

Obblighi degli operatori

1. L'operatore che notifica l'attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 17 è tenuto ad assoggettarsi a un unico organismo di controllo, indipendentemente dall'ubicazione sul territorio delle unità di produzione e dal numero o dal tipo di attività da sottoporre al sistema di controllo.



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

2. L'operatore fornisce all'organismo di controllo la dichiarazione di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento al momento dell'ingresso nel sistema di controllo e comunque antecedentemente alla prima verifica di conformità.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve contenere almeno:
 - a) le misure preventive, precauzionali e di autocontrollo che l'operatore intende adottare;
 - b) la descrizione della procedura di gestione dei casi di sospetto di non conformità compresa la tempistica delle comunicazioni con l'organismo di controllo;
 - c) il sistema di registrazione e di tracciabilità dei prodotti;
 - d) le attività affidate a terzi;
 - e) l'indirizzo o la geolocalizzazione di tutte le unità di produzione comprese quelle non biologiche, delle zone di raccolta di piante o alghe selvatiche e di altri locali e unità utilizzati;
 - f) le rese medie e le produzioni annuali previste.
4. L'operatore può eliminare il sospetto di non conformità dovuto alla presenza di una sostanza non ammessa nel caso in cui possa escludere che vi sia tale presenza ovvero dimostri che tale presenza sia dovuta a una contaminazione accidentale e tecnicamente inevitabile.
5. L'operatore conserva le registrazioni e la documentazione pertinente per tutto il periodo in cui è inserito nel sistema di controllo e comunque, per un periodo di cinque anni a far data dall'uscita dal sistema, consentendo l'accesso alle autorità competenti e all'ultimo organismo di controllo.
6. Durante la verifica di conformità, anche nel caso di uscita dal sistema di controllo, l'operatore fornisce assistenza e collabora pienamente con il personale dell'organismo di controllo, consentendo l'accesso:
 - a) agli appezzamenti, alle attrezzature, ai mezzi di trasporto, ai locali e agli altri luoghi di produzione;
 - b) ai sistemi informatici;
 - c) agli animali e alle merci dell'azienda;
 - d) ai documenti e alle altre informazioni pertinenti.
7. L'operatore ha l'obbligo di verificare l'autenticità dei certificati dei fornitori attraverso gli strumenti informatici o le banche dati ufficiali messe a disposizione dall'autorità competente e dalla Commissione europea.
8. L'operatore comunica all'organismo di controllo l'esito dei controlli svolti dalle autorità competenti, in caso di contestazioni di irregolarità, entro tre giorni lavorativi dalla contestazione stessa.



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

9. L'importatore e il primo destinatario utilizzano il sistema TRACES per la gestione di propria competenza del certificato di ispezione.
10. In caso di ritiro del certificato, per causa diversa dalla morosità, l'operatore non può procedere con una nuova notifica prima che siano trascorsi due anni dalla data dell'esclusione.

TITOLO III – IL SISTEMA DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE

Articolo 17

Notifica di attività di produzione biologica e ingresso nel sistema di controllo

1. La persona fisica o giuridica notifica l'inizio della propria attività di produzione biologica ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, del Regolamento attraverso il SIB. Il modello di notifica e le relative istruzioni per la compilazione sono pubblicati sul sito ufficiale del Ministero e del SIAN.
2. Il procedimento amministrativo relativo alla notifica è gestito attraverso il SIB secondo le modalità descritte nell'allegato IV – Sezione A al presente decreto.
3. La prima notifica è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*quater*, della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642.
4. L'operatore aggiorna i dati relativi al metodo di produzione biologica contenuti nella notifica trasmettendo una notifica di variazione con le modalità descritte nell'allegato IV – Sezione B al presente decreto entro trenta giorni dall'avvenuta modifica.
5. In caso di prima notifica con superfici agricole già condotte con metodo biologico, al fine di garantire la continuità dell'applicazione del metodo biologico, si applica quanto previsto dall'allegato IV – Sezione C al presente decreto.

Articolo 18

Rilascio, rinnovo e gestione del certificato

1. L'organismo di controllo rilascia entro novanta giorni il certificato di cui all'articolo 35 del Regolamento, in TRACES, riportando i contenuti minimi di cui all'allegato V al presente decreto e utilizzando i dati contenuti nella notifica. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per gli importatori, e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per gli altri operatori biologici, verificano, nei successivi trenta giorni, la corrispondenza dei dati riportati nel certificato con quelli oggetto della notifica. Decorsi trenta giorni, in assenza di determinazione espressa, l'esito della verifica si intende positivamente concluso.
2. Il certificato ha un periodo di validità di trentasei mesi dalla data di rilascio.



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

3. L'organismo di controllo rilascia, aggiorna o rinnova il certificato all'esito di una verifica di conformità che attesta la conformità dell'azienda alla normativa dell'Unione europea e alle normative nazionale e regionali.
4. Sono esenti dall'obbligo del possesso del certificato gli operatori che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 8, del Regolamento.
5. I controlli per gli operatori di cui al comma 4 sono svolti da organismi di controllo che applicano, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), una tariffa in misura fissa.

Articolo 19

Elenco degli operatori notificati e certificati

1. Il Ministero gestisce e pubblica sul SIAN l'elenco degli operatori, istituito ai sensi della legge 28 luglio 2016, n. 154, a cui è stato rilasciato un certificato.

Articolo 20

Uscita dal sistema di controllo

1. L'operatore esce dal sistema di controllo e certificazione in caso di recesso volontario o a seguito del ritiro del certificato.
2. L'operatore recede attraverso le funzionalità del SIB o invia una comunicazione al proprio organismo di controllo, il quale procede ad inserire tale informazione sul SIB non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. L'organismo di controllo che applica la misura del ritiro del certificato inserisce tale informazione sul SIB secondo le modalità descritte nell'allegato V al presente decreto, una volta decorso il termine per la presentazione del ricorso da parte dell'operatore ovvero dall'emanazione del provvedimento di rigetto del ricorso.
4. Le autorità competenti cancellano l'operatore dall'elenco di cui all'articolo 19 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione su SIB o dal ritiro del certificato.

Articolo 21

Sistemi di tracciabilità

1. Al fine di garantire la tracciabilità delle transazioni commerciali del prodotto biologico, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale, e, in particolare, delle disposizioni in materia di



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, il Ministero istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una banca dati pubblica, le cui modalità di funzionamento sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono individuate le filiere produttive e le categorie di operatori biologici obbligate ad utilizzare tale banca dati, nonché le soglie e gli altri parametri tecnico-economici da tenere in considerazione per l'individuazione delle transazioni ad alto rischio di frode.

2. Al fine di garantire il rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale, il Ministero istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una infrastruttura digitale pubblica, le cui modalità di funzionamento sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono individuati gli obblighi di fornitura delle informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici e le categorie di operatori biologici che devono attenersi a tale obbligo, nonché le soglie e gli altri parametri tecnico-economici da tenere in considerazione per l'individuazione degli elementi da riportare in etichettatura.

TITOLO IV – IL SISTEMA SANZIONATORIO

CAPO I

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE A CARICO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

Articolo 22

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 8.000 euro a un massimo di 24.000 euro, all'organismo di controllo che:



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

a) impiega o si avvale di personale privo dei requisiti di competenza ed esperienza, in violazione di quanto stabilito nell'articolo 14, comma 1, lettera l);

b) omette di formare e aggiornare il personale e i componenti degli organi collegiali, in violazione di quanto stabilito nell'articolo 14, comma 1, lettera m);

c) svolge direttamente o indirettamente attività di formazione o consulenza, impiega o si avvale di personale che svolge le medesime attività senza le necessarie e adeguate verifiche, in violazione di quanto stabilito dall'allegato I;

d) impiega personale a carico del quale è stata accertata la sussistenza di rapporti professionali o economici con gli operatori assoggettati al controllo dell'organismo, in violazione di quanto stabilito dall'allegato I;

e) non adotta le misure necessarie per evitare situazioni di familiarità e di contiguità tra il personale addetto alla valutazione e al riesame e gli operatori e i consulenti degli operatori o si giova di tali situazioni, in violazione di quanto stabilito dall'allegato I;

f) per lo svolgimento dell'attività di valutazione e riesame, impiega o si avvale di personale che svolge per l'organismo di controllo altre attività, anche a titolo occasionale, in violazione di quanto stabilito nell'allegato I;

g) non remunera il personale con compiti di valutazione e riesame in modo adeguato così da esporre a rischio l'imparzialità, l'indipendenza e la correttezza della verifica, il suo esito e il riesame, in violazione di quanto stabilito nell'allegato I;

h) non tiene distinti i ruoli di valutazione e riesame e di valutazione e decisione, in violazione di quanto stabilito nell'allegato I;

i) non utilizza laboratori d'analisi designati dal Ministero e prove accreditate per la ricerca di sostanze non ammesse in agricoltura biologica, laddove necessarie, in violazione di quanto stabilito dall'articolo 10, comma 1, lettera c);

l) non verifica l'applicazione, da parte degli operatori, di misure preventive e precauzionali in ogni fase della produzione, preparazione e distribuzione dei relativi prodotti, o l'istituzione e il



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

funzionamento del sistema di controlli interni di gruppi di operatori, in violazione di quanto stabilito dall'articolo 38, paragrafo 1, lettere a) e d), del Regolamento;

m) non adotta o adotta in maniera non idonea le dovute misure investigative e inibitorie, in violazione di quanto stabilito nell'articolo 29, paragrafo 1, lettere a) e b), del Regolamento, in caso accerti la presenza di prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica o ne sia informato da un operatore;

n) non verifica l'adozione delle misure e soluzioni atte a garantire la chiara ed effettiva separazione tra le unità di produzione biologiche, in conversione e non biologiche, nonché tra i prodotti ottenuti da tali unità e tra le sostanze ed i prodotti utilizzati per le unità di produzione biologica, in conversione e non biologica, in violazione di quanto stabilito nell'articolo 38, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento;

o) non mette in atto le azioni correttive approvate dall'autorità competente per la vigilanza o non le mette in atto nella tempistica indicata, in violazione di quanto stabilito nell'articolo 14, comma 1, lettera i);

p) accetta l'assoggettamento di un operatore precedentemente escluso prima che siano trascorsi due anni dall'emanazione del provvedimento di esclusione, fatta salva l'esclusione per morosità, in violazione di quanto stabilito nell'articolo 10, comma 1, lettera h);

q) accetta la notifica di variazione dell'Organismo di controllo nel caso in cui a carico dell'operatore siano state rilevate situazioni di non conformità gravi o critiche non risolte;

r) omette la verifica delle azioni correttive poste in essere dagli operatori e dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, anche per gli operatori receduti o esclusi dal sistema, in violazione di quanto stabilito nell'articolo 14, comma 1, lettera t);

s) non comunica nei tempi e nelle modalità stabilite dalle autorità competenti gli esiti dei controlli e i casi di non conformità accertati, in violazione di quanto stabilito nell'articolo 10, comma 1, lettera f);

t) non svolge le verifiche di conformità almeno una volta l'anno, non svolge le ispezioni in loco nel periodo più funzionale al controllo, non rispetta le percentuali annuali di campionamento,



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

delle verifiche aggiuntive e delle verifiche senza preavviso e non esegue adeguate verifiche sulla tracciabilità dei prodotti o del bilancio di massa, in violazione dell'articolo 10, comma 1, lettera a);

u) nell'attività di controllo e di campionamento e nella selezione dei principi attivi da ricercare, per tipologia di matrice e prodotto da analizzare, nell'esecuzione dei bilanci di massa, non applica l'analisi del rischio, in violazione dell'articolo 10, comma 1, lettera a).

2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 9.000 euro all'organismo di controllo che:

a) omette di adottare un sistema di gestione della documentazione e delle registrazioni inerente all'attività di controllo o omette di aggiornare i fascicoli di controllo;

b) rilascia e pubblica sul sistema SIB ovvero sul sistema TRACES il certificato oltre il termine stabilito;

c) trasferisce il fascicolo di controllo all'organismo di controllo subentrante oltre il termine stabilito, in violazione di quanto stabilito nell'articolo 14, comma 1, lettera e);

d) trasmette il programma annuale di controllo al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano oltre il termine stabilito o omette di trasmettere le variazioni, in violazione di quanto stabilito nell'articolo 14, comma 1, lettera n);

e) trasmette la relazione sulle attività di controllo svolte nel corso dell'anno precedente oltre il termine stabilito, in violazione di quanto stabilito nell'articolo 14, comma 1, lettera o);

f) non comunica nei tempi previsti le informazioni sulle attività svolte e sulle decisioni assunte nei casi di segnalazioni OFIS previste all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279, in violazione di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1, lettera r), del presente decreto;

g) non comunica o non rende note agli operatori le spese per la proposizione dei ricorsi e la ripartizione delle stesse in caso di soccombenza, in violazione di quanto stabilito nell'articolo 10, comma 1, lettera e);

h) applica agli operatori le tariffe in modalità differente da quanto stabilito nel tariffario;



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

- i) omette di inserire o inserisce oltre i termini stabiliti sul SIB l'informazione sul recesso ricevuta dall'operatore, ai sensi dell'articolo 20;
 - l) non comunica al Ministero le modifiche normative od organizzative intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione, in violazione di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1, lettera g);
 - m) non comunica agli operatori interessati, in violazione di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 7, la revoca dell'autorizzazione.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro all'organismo di controllo che impedisce l'accesso agli uffici alle autorità competenti od omette le informazioni e l'assistenza necessarie per la verifica e non adempie alle richieste e prescrizioni impartite dall'autorità competente, in violazione di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1, lettere a) ed f).

CAPO II SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE A CARICO DEGLI OPERATORI O A CARICO DI ALTRI SOGGETTI

Articolo 23

Uso indebito o non corretto di indicazioni o riferimenti al metodo di produzione biologico

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza sulla confezione o sull'imballaggio, nei marchi commerciali, nella denominazione o ragione sociale, nell'informazione ai consumatori anche tramite internet o sui documenti di accompagnamento, indicazioni, termini o simboli che possono indurre in errore il consumatore sulla conformità del prodotto o dei suoi ingredienti alle prescrizioni del Regolamento, senza essere assoggettato al sistema di controllo, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 100.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque si avvale delle esenzioni previste dall'articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento, senza averne diritto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 3.000 euro, né superiore a 100.000 euro.



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fa un utilizzo improprio del marchio biologico italiano di cui all'articolo 6 della legge 9 marzo 2022, n. 23, tale da indurre in errore il consumatore sull'origine italiana della materia prima del prodotto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 4 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 4.000 euro né superiore a 100.000 euro.

Articolo 24

Non conforme designazione e presentazione dei prodotti biologici

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che utilizza in maniera non conforme al Regolamento i termini relativi alla produzione biologica nell'etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei documenti commerciali di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 9.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che utilizza in maniera non conforme al Regolamento il logo di produzione biologica dell'Unione europea nell'etichettatura, nella pubblicità e nella presentazione di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 9.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che etichetta e pubblicizza come biologici o come prodotti in conversione i prodotti ottenuti nel periodo di conversione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 6.000 euro.
4. La sanzione di cui al comma 3 non si applica in caso di materiale riproduttivo vegetale, alimenti di origine vegetale e mangimi di origine vegetale ottenuti durante il periodo di conversione, purché sussistano le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettere a) e b), del Regolamento.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che utilizza i termini riferiti alla produzione biologica per alimenti e mangimi trasformati in maniera difforme da quanto disposto dall'articolo 30, paragrafi 5 e 6, del Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 9.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, in caso di prodotti riportanti termini riferiti alla produzione biologica, inclusi i prodotti etichettati come in conversione, non inserisce in etichetta anche il numero di codice dell'organismo di controllo al quale è assoggettato l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di produzione o preparazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 3.000 euro.



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

7. L'operatore che, in caso di alimenti preimballati, non riporta sull'imballaggio il logo di produzione biologica dell'Unione europea secondo i modelli conformi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 3.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non indica in etichetta, nello stesso campo visivo del logo di produzione biologica dell'Unione europea, il luogo di coltivazione delle materie prime che compongono il prodotto nelle forme di cui all'articolo 32 del Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 6.000 euro.

Articolo 25

Ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie a carico di operatori

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non provvede a mettere in atto, nei tempi previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, le necessarie procedure per il ritiro della merce a seguito della soppressione dei termini riferiti al metodo di produzione biologico, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 6.000 euro né superiore a euro 100.000,00.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore non più inserito nel sistema di controllo, a seguito di esclusione o di recesso volontario, che non provvede a darne comunicazione ai propri clienti è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 4 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 3.000 euro né superiore a euro 100.000,00.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore del sistema dei controlli interni che omette di conservare i documenti e le registrazioni previsti dall'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279, od omette e ritarda la comunicazione delle informazioni previste dall'articolo 6 del medesimo regolamento di esecuzione, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato globale realizzato dall'operatore a favore del quale è disposto il sistema dei controlli nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 3.000 euro né superiore a euro 100.000,00.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta un idoneo sistema di tracciabilità e di registrazioni per comprovare la conformità al Regolamento è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 6.000 euro né superiore a euro 100.000,00.



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che utilizza sostanze non ammesse in agricoltura biologica è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 6.000 euro né superiore a euro 100.000,00.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che contravviene o non adempie agli obblighi e agli impegni previsti dall'articolo 39 del Regolamento è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 2 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 2.000 euro né superiore a euro 100.000,00.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, senza averne diritto, si avvale delle esenzioni previste dall'articolo 35, paragrafo 8, del Regolamento, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 3.000 euro né superiore a euro 100.000,00.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non consente o impedisce le verifiche dell'organismo di controllo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro.
9. Per un efficace coordinamento, le autorità competenti e gli organismi di controllo stabiliscono adeguati scambi informativi per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo e dall'articolo 24.

Articolo 26

Applicazione delle sanzioni

1. Le sanzioni di cui al presente decreto sono irrogate dal Ministero.
2. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
3. Quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta fino a un terzo.

Articolo 27



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Modalità di pagamento e riassegnazioni

1. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
2. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, affluiti sul capitolo dell'entrata del bilancio statale di cui al comma 1, sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero, per una quota pari al cinquanta per cento, per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di controllo e di vigilanza.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO V – NORME FINALI

Articolo 28

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 29

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli allegati II, III e IV al presente decreto possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Gli organismi di controllo già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano a operare fino alla naturale scadenza dei vigenti decreti di autorizzazione e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 30

Clausola di salvaguardia



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 31

Abrogazioni

1. Il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, è abrogato.
2. Il comma 4-bis dell'articolo 43 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è abrogato.
3. Il rinvio alle norme abrogate di cui al comma 1, fatto da leggi, da regolamenti e da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

Articolo 32

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Allegato I

(Articoli 5 e 22)

Requisiti degli organismi di controllo

A) REQUISITO DI IDONEITÀ MORALE, DI INDIPENDENZA, DI IMPARZIALITÀ E ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

1. I rappresentanti, gli amministratori e il personale che svolge ruoli di gestione nell'attività di controllo e certificazione, il personale addetto alla valutazione, alla delibera della certificazione, delle non conformità e delle misure adottate in caso di non conformità o di sospetta non conformità, non devono:

a) aver riportato condanne definitive (o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale) per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena di reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-bis, 640 e 640-bis del codice penale, ovvero condanne che importino l'interdizione dai pubblici uffici per durata superiore a tre anni;

b) essere destinatari di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

c) avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (requisito richiesto solamente ai rappresentanti ed agli amministratori dell'organismo);

d) avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (requisito richiesto solamente ai rappresentanti e agli amministratori dell'organismo);

e) essere stato dichiarato debitore assoggettato a liquidazione giudiziale (requisito richiesto esclusivamente ai rappresentanti ed agli amministratori dell'organismo).



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

2. Il personale dipendente e i collaboratori esterni non devono versare in situazioni di conflitto di interessi o di altra situazione di incompatibilità con l'operatore assoggettato al controllo, anche ai sensi dell'articolo 51 del Codice di procedura civile, ovvero trovarsi in situazioni che compromettano l'indipendenza del lavoro.
3. I rappresentanti, gli amministratori, il personale dipendente o esterno, compresi i componenti degli organi collegiali, con l'eccezione dei componenti del Comitato di Salvaguardia dell'imparzialità, non sono operatori o proprietari o soci di operatori controllati e certificati dall'organismo di controllo.
4. Gli organismi di controllo, i rappresentanti e gli amministratori non possono svolgere, nel settore dell'agricoltura biologica, attività diversa dall'attività di controllo o fornire beni o servizi agli operatori assoggettati al controllo dello stesso organismo.
5. Gli organismi di controllo devono garantire che il personale addetto al controllo non fornisca beni o servizi agli operatori controllati.
6. Salvo le deroghe previste da specifiche disposizioni di legge, il personale dipendente ed esterno mantiene riservate tutte le informazioni ottenute o prodotte durante lo svolgimento delle attività di controllo e certificazione.
7. Il personale dipendente o esterno dell'organismo di controllo che svolge compiti di valutazione e di riesame non può avere rapporti professionali, economici o di consulenza con gli operatori assoggettati al controllo dell'organismo di controllo medesimo, né direttamente né per mezzo di studi professionali, Centri di assistenza agricola o associazioni di cui è socio o associato o collaboratore.
8. Gli organismi di controllo, gli amministratori, i soci, il personale che svolge compiti di valutazione e riesame e i componenti degli organi collegiali, non svolgono attività di formazione agli operatori biologici o ai loro consulenti. L'organismo di controllo non impiega né si avvale di personale che svolge attività di formazione o consulenza senza le opportune verifiche.
9. L'organismo di controllo tiene distinti i ruoli di valutazione da quelli di riesame e di decisione.



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

10. Gli organismi di controllo adottano opportune misure per evitare situazioni di familiarità e/o contiguità tra il personale con compiti di valutazione e riesame e gli operatori e i consulenti degli operatori che possono compromettere la terzietà del loro operato, prevedono altresì adeguate regole di rotazione.

A tal fine, l'organismo di controllo applica una procedura di rotazione del personale addetto al controllo che tiene conto dei seguenti criteri:

a) gli operatori non possono essere controllati dal medesimo ispettore per più di 3 verifiche di conformità consecutive;

b) lo stesso ispettore potrà riprendere l'attività di verifica di conformità a carico del medesimo operatore dopo almeno 2 anni di sospensione;

c) le disposizioni di cui alle lettere a) e b) valgono anche nel caso in cui l'ispettore provenga da altro organismo di controllo;

d) le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) valgono anche per le attività di campionamento o affiancamento.

11. Il personale con compiti di valutazione e riesame non può svolgere per l'organismo di controllo attività finalizzata all'individuazione o acquisizione di nuovi clienti, neppure a titolo occasionale.

12. Le modalità di remunerazione del personale con compiti di valutazione e riesame non devono essere tali da influenzare l'imparzialità, l'indipendenza e la correttezza della verifica, il suo esito ed il riesame.

13. Fatta salva la partecipazione ad altri Comitati di salvaguardia dell'imparzialità, i componenti degli organi collegiali non fanno parte di altri organi collegiali dello stesso o di altri organismi di controllo.

14. Gli organi collegiali che deliberano la certificazione, i provvedimenti di non conformità, le misure o che decidono sui ricorsi, si compongono di un numero dispari di membri.



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

15. L'organo collegiale dei ricorsi valuta l'esistenza delle condizioni di procedibilità ed il merito accogliendo, totalmente o parzialmente, il ricorso o rigettandolo. Le decisioni sono vincolanti per le parti. I componenti sono indipendenti dalla struttura gerarchica dell'organismo di controllo.
16. Il possesso dei requisiti è dimostrato anche attraverso dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'organismo, tuttavia, è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive.

B) REQUISITO DI ADEGUATEZZA, ESPERIENZA E COMPETENZA DELLE RISORSE UMANE

1. Il personale che svolge ruoli di responsabilità nel processo di controllo e certificazione, che è addetto alla valutazione e al riesame e che delibera la certificazione, le non conformità e le misure adottate in caso di non conformità o di sospetta non conformità, deve possedere i seguenti titoli ed esperienze:

a) titolo di studio: scuola secondaria di secondo grado o diploma di laurea conseguiti in qualsiasi tipo di ordinamento attinente all'attività da svolgere;

b) formazione: corso sulla normativa di settore, di durata pari almeno a dieci ore, corso interno sul funzionamento dell'organismo di controllo, di durata pari almeno a dieci ore e corso sui sistemi di qualità di quaranta ore;

c) esperienza nel settore agroalimentare:

1) pari almeno a due anni, per il responsabile della qualità, il responsabile di schema, il responsabile del monitoraggio, il responsabile di sede periferica, per i componenti del comitato che delibera la certificazione e i provvedimenti di non conformità e il referente regionale;

2) pari almeno a un anno per il personale addetto alla valutazione e al riesame;

d) addestramento nel ruolo:

1) di almeno n. dodici ore per il responsabile della qualità, il responsabile di schema, il responsabile del monitoraggio, il responsabile di sede periferica, i componenti del comitato che delibera la certificazione e i provvedimenti di non conformità e per quello impiegato nell'attività di riesame nonché per il referente regionale; o



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

2) di almeno n. cinque ispezioni fisiche per il personale addetto alla valutazione per ogni tipologia di attività in cui sarà impiegato.

1.2. I componenti dell'organo collegiale dei ricorsi devono essere professionisti (ad esempio, avvocati, commercialisti, agronomi, veterinari, tecnologi alimentari) con un'esperienza di almeno due anni nel settore agroalimentare.

2. In fase di prima di autorizzazione, l'organismo di controllo individua almeno un addetto alla valutazione, il responsabile della valutazione e del monitoraggio del personale, i componenti degli organi collegiali, in possesso dei requisiti indicati al punto 1 e presenta unitamente all'istanza:

- a) un piano di dotazione delle risorse umane, nel quale sia indicato il fabbisogno di personale (tecnico e amministrativo, dipendente o esterno, a tempo pieno o parziale), in proporzione ai diversi volumi di attività;
- b) la procedura di monitoraggio del fabbisogno delle risorse umane;
- c) la procedura di qualificazione, formazione, monitoraggio e valutazione di tutto il personale.

C) ADEGUATEZZA DELLE STRUTTURE E DELLE RISORSE STRUMENTALI.

L'organismo deve dotarsi:

- 1) di una sede con stabile organizzazione in Italia ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- 2) di un sistema informativo che consenta la gestione dei dati derivanti dalle attività di controllo e certificazione e che garantisca sicurezza e riservatezza;
- 3) di una sede operativa nelle regioni in cui svolge attività di controllo e certificazione su un numero superiore a trecento operatori, dotata di sistema informativo di cui al punto 2;
- 4) di un referente regionale nelle regioni in cui svolge attività di controllo e certificazione su un numero minore o uguale a trecento operatori.



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Allegato II

(Articolo 5)

Contenuti minimi della procedura di controllo standard di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del Regolamento

1. La procedura di controllo standard deve:

- a) comprendere una descrizione dettagliata delle misure di controllo che l'organismo di controllo intende applicare agli operatori soggetti al proprio controllo;
- b) tenere conto delle disposizioni del capo VI del Regolamento;
- c) verificare la validità e la completezza delle modalità di autocontrollo messe in atto dagli operatori per singola attività e del sistema di controlli interni istituito da un gruppo di operatori;
- d) descrivere le modalità di comunicazione tra gli operatori e l'organismo di controllo;
- e) individuare il periodo critico per eseguire le ispezioni fisiche in loco, in base al tipo di attività svolta dall'operatore e alla coltura in atto;
- f) indicare la durata minima della verifica di conformità per tipologia di attività svolta dall'operatore, la tipologia di controllo da eseguire e il numero massimo di verifiche di conformità eseguibili giornalmente;
- g) indicare i principi attivi da ricercare per tipologia di matrice e prodotto da analizzare.



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Allegato III

(Articolo 14 e 22)

Requisiti di programmazione, monitoraggio e rendicontazione dei compiti delegati

A. L'Organismo di controllo elabora ogni anno il programma di verifica tenendo conto di quanto stabilito nella procedura di controllo standard.

Il programma annuale di verifica si compone di quattro tabelle:

1. tabella n.1 operatori assoggettati al 31 dicembre dell'anno precedente distinti per regione e per attività;
2. tabella n. 2 operatori assoggettati al 31 dicembre dell'anno precedente suddivisi per attività e classe di rischio;
3. tabella n. 3 numero di verifiche da svolgere nell'anno distinte per tipologia: annuale, aggiuntiva, annunciata o non annunciata;
4. tabella n. 4 verifiche ripartite per mese e tipologia di attività, con indicazione se trattasi di controllo documentale o verifica ispettiva in loco, eventuale esecuzione del prelievo e il numero di operatori impiegati.

Il programma è aggiornato in funzione del numero di operatori sottoposti a controllo e comunicato all'autorità competente per la vigilanza quando la variazione del numero di operatori supera il 10 per cento.

B. Monitoraggio

L'organismo di controllo monitora, anche attraverso sistemi gestionali informatici, i dati dei compiti riguardanti i controlli ufficiali e dei compiti riguardanti le altre attività ufficiali in relazione agli operatori controllati e li mette a disposizione dell'autorità competente alle scadenze indicate e tutte le volte che l'autorità ne faccia richiesta. Dispone di procedure per un monitoraggio efficace dei compiti delegati che consentono correttivi appropriati e tempestivi alle attività programmate.

C. Relazione annuale

La relazione annuale di cui all'articolo 40 del Regolamento contiene:

1. una breve descrizione della struttura organizzativa dell'Organismo di controllo;



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

2. la dotazione organica;
3. i dati statistici delle aziende controllate:
 - 3.1. il totale del numero degli operatori/gruppi di operatori che hanno notificato l'attività entro il 31 dicembre dell'anno di rendicontazione;
 - 3.2. la tipologia degli operatori/ gruppi di operatori assoggettati;
 - 3.3. la distribuzione sul territorio degli operatori/gruppi di operatori;
 - 3.4. la descrizione delle attività di controllo e di campionamento;
 - 3.5. il dettaglio dei campioni analizzati e dei campioni irregolari con ripartizione regionale;
 - 3.6. il numero degli operatori/gruppi di operatori con un provvedimento per positività analitica ripartiti per Regione;
 - 3.7. gli operatori /gruppi di operatori receduti dal sistema di controllo ripartiti per Regione;
 - 3.8. gli operatori/gruppi di operatori che hanno cambiato organismo di controllo ripartiti per Regione;
 - 3.9. l'elenco dei tecnici ispettori impegnati nell'attività ispettiva ripartiti per Regione ed il numero di ispettori che hanno cambiato Organismo;
4. le criticità riscontrate nello svolgimento dei compiti delegati;
5. il numero di ricorsi e reclami ricevuti;
6. il numero di annullamenti di provvedimenti e principali cause;
7. Il numero di segnalazioni OFIS in uscita e in entrata.

I dati sull'attività di controllo sono desunti dalla BDV come definita all'articolo 2, comma 1, lettera t).



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Allegato IV

(Articolo 17)

Sezione A - Utilizzo del Sistema Informativo Biologico (SIB)

1. Funzionamento del SIB

- 1.1. Il SIB utilizza l'infrastruttura del SIAN, al fine di gestire i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di produzione biologica a carico degli operatori.
- 1.2. Il SIB integra i relativi sistemi informativi regionali.
- 1.3. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (di seguito Regioni), che dispongono di propri sistemi informativi per la gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi relativi alla produzione biologica, garantiscono i sistemi di cooperazione applicativa della Pubblica Amministrazione necessari ad assicurare lo scambio delle informazioni tra il SIB e gli stessi sistemi regionali, sulla base delle disposizioni vigenti per i servizi di cooperazione applicativa della Pubblica Amministrazione (SPCoop-Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione).

2. Soggetti abilitati ad operare nel SIB

2.1. I soggetti abilitati ad operare nel SIB sono:

- a) il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica (PQAI) e il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) per il Ministero;
- b) le Regioni;
- c) AGEA Area Coordinamento;
- d) gli organismi pagatori regionali;
- e) gli organismi di controllo;
- f) gli operatori;



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

- g) i soggetti delegati da AGEA ovvero da organismi pagatori regionali alla tenuta del fascicolo aziendale, quali i Centri di Assistenza Agricola - CAA;
 - h) i soggetti abilitati dalle Regioni e dal Ministero: persone fisiche o giuridiche abilitate dalle Regioni ovvero dal Ministero ad operare nel SIB;
 - i) i soggetti delegati dall'operatore: persone fisiche o giuridiche abilitate mediante delega ad operare nel SIB per nome e conto degli operatori.
- 2.2. L'operatore, ovvero il soggetto da esso delegato, si registra al sistema informativo della Regione competente o direttamente al SIB, nel caso in cui nella Regione competente non sia operativo uno specifico sistema informativo.
- 2.3. I soggetti, per l'espletamento delle attività di competenza, vengono abilitati mediante apposita registrazione ai sistemi informativi regionali o al SIB attraverso le modalità previste dall'articolo 24 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020.
- 2.4. La registrazione consente al soggetto abilitato di operare nei diversi sistemi informativi regionali o nel SIB che provvedono a garantire la tracciabilità di tutte le operazioni eseguite.

3. Gestione della notifica di attività di produzione biologica

L'operatore, ovvero il soggetto da esso delegato, conserva l'originale della notifica debitamente sottoscritta nelle modalità di legge dall'operatore o dal soggetto delegato garantendo la reperibilità di tali documenti alle autorità competenti.

La notifica si compone delle seguenti sezioni.

Sezione anagrafica

Tipologia del richiedente: a) singolo operatore; b) gruppo di operatori; tipo di notifica: a) prima notifica; b) notifica di variazione; denominazione da anagrafica tributaria; CUA/P.IVA/CF dell'operatore; elenco dei membri del gruppo per ognuno dei quali è specificato: a) denominazione da anagrafica tributaria; b) CUA/P.IVA/CF dell'operatore; organismo di controllo prescelto: nome organismo di controllo e codice; categoria di attività: a) produzione, b) preparazione, c) distribuzione/immissione sul mercato, d) magazzinaggio, e) importazione, f) esportazione; ragione sociale; forma giuridica; sede legale; rappresentante legale; rappresentante delegato per unità operativa.

Sezione produzioni vegetali



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Riferimento unità operativa; codice ISTAT; riferimenti catastali o georeferenziazione; titolo possesso; superficie catastale o georeferenzata; superficie in base al metodo produttivo (biologico o non biologico); Stato della conversione della superficie (in corso/terminata) appezzamento o isola; macrouso (orientamento produttivo); data 'prima notifica' per particella o parcella SIB.

Sezione strutture: riferimenti catastali; titolo possesso; indirizzo (per catasto urbano); riferimento unità operativa; utilizzo principale; categoria attività; superficie in mq; metodo di produzione (biologico, in conversione o non biologico).

Sezione produzioni animali

Riferimento unità operativa; codice stalla ASL; specie animale allevata; tipo di produzione; metodo di produzione (biologico/conversione o non biologico); consistenza capi UBA corrispondenti (con indicazione se gli animali non sono destinati alla produzione biologica ma ad attività hobbystica o al consumo personale).

Sezione strutture: riferimenti catastali; titolo possesso; indirizzo (per catasto urbano); riferimento unità operativa; utilizzo principale; categoria attività; mq; metodo di produzione.

Sezione produzioni acquacoltura/alghe

Riferimento unità operativa; codice ASL; macrouso; specie; metodo produttivo (biologico/in conversione o non biologico); ubicazione impianto (terra – mare – acque interne); tipo impianto (gabbie, vasche, bacino, aree, altro); dimensione impianto; titolo possesso; stima capacità produttiva; informazioni relative alle superfici in concessione a mare/acque interne con riferimento all'unità operativa tramite latitudine/longitudine e relative superficie.

Sezione strutture: riferimenti catastali; titolo possesso; indirizzo (per catasto urbano); riferimento unità operativa; utilizzo principale; categoria attività; mq; metodo di produzione.

Sezione preparazione/distribuzione/magazzinaggio

Riferimento unità operativa; Filiera produttiva con indicazione dell'attività prevalente (con disponibilità anche di elenco codici TARIC), con specifico dettaglio al vino, ai mangimi e agli altri prodotti di cui all'Allegato I al Regolamento; tipologia attività; origine materia prima (aziendale – extra aziendale); prodotto lavorato (biologico – promiscuo); separazione (spazio – tempo); opera in qualità di appaltatore rimanendo responsabile delle attività svolte (si – no) (inserire categoria attività); affida le proprie attività



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

ad appaltatori terzi rimanendo (in tal caso inserire categoria attività e appaltatori terzi) o meno responsabile delle attività stesse (inserire solo categoria attività).

Sezione strutture: riferimenti catastali; titolo possesso; indirizzo (per catasto urbano); riferimento unità operativa; utilizzo principale; categoria attività; mq; metodo di produzione.

Per le attività di trasporto merci e per le strutture mobili di lavorazione (vinificazione, macellazione, ecc.) si deve contraddistinguere l'unità operativa con la targa automobilistica dell'automezzo o del macchinario specifico.

Per alcuni prodotti ricompresi nell'allegato I al Regolamento è necessario far riferimento alla sezione territorio.

Sezione importazione

Riferimento unità operativa; tipo prodotto importato (categoria TARIC fino alla quarta cifra e relativo nome (biologico – promiscuo); tipo strutture utilizzate (proprie – di terzi – entrambe) indicando se: opera in qualità di appaltatore rimanendo responsabile delle attività svolte (sì – no); affida le proprie attività ad appaltatori terzi rimanendo (in tal caso mettere appaltatori terzi) o meno responsabile delle attività stesse; filiera produttiva; campo per libera compilazione.

3.2 Stati della notifica

Gli 'stati della notifica' corrispondono alla condizione contrassegnante lo stato del procedimento amministrativo e sono i seguenti:

- a) Rilasciata:** stato acquisito dalla notifica compilata dall'operatore al momento della sua sottoscrizione al SIB o accettata dal SIB se trasmessa dalla Regione, con sistema informativo autonomo, al SIB. Al termine della procedura di compilazione della notifica il SIB attribuisce automaticamente un numero univoco di identificazione, con conseguente avvio della fase istruttoria del procedimento amministrativo e dell'attività di controllo da parte dell'organismo di controllo indicato dall'operatore al momento della notifica. Nel caso in cui la notifica sia stata presentata presso un sistema informativo regionale il SIB riceve il numero univoco di identificazione generato dal medesimo sistema informativo regionale.



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

b) Archiviata: stato acquisito dalla notifica rilasciata dall'operatore che non ha ancora acquisito un ulteriore stato (attribuito dall'organismo di controllo o della Regione) e che è superata da una successiva notifica in stato di rilasciata;

c) Non valida: stato attribuito alla notifica da parte del Ministero o della Regione (per quanto di competenza) che ne sospende l'iter amministrativo;

d) Non valida organismo di controllo: stato attribuito alla notifica da parte dell'organismo di controllo che ne sospende l'iter amministrativo;

e) Idonea: stato acquisito dalla notifica a seguito dell'inserimento del certificato da parte dell'organismo di controllo;

f) Pubblicata: stato attribuito alla notifica, a seguito della chiusura del procedimento amministrativo da parte del Ministero o della Regione, per quanto di competenza, che comporta l'inserimento dell'operatore nell'elenco. La notifica può acquisire lo stato di "pubblicata" dopo trenta giorni aver acquisito lo stato di "idonea" nel rispetto dell'istituto del silenzio-assenso disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;

g) Pubblicata archiviata: stato acquisito dalla notifica pubblicata e che è superata da una successiva notifica pubblicata;

h) Pubblicata receduta: stato attribuito all'ultima notifica pubblicata a seguito di una comunicazione di recesso volontario da parte dell'operatore o in caso di decesso dell'operatore o termine attività della persona giuridica;

i) Esclusa: stato attribuito all'ultima notifica pubblicata a seguito di una misura di ritiro del certificato emessa dall'organismo di controllo nei confronti dell'operatore;

l) Cancellata: stato attribuito all'ultima notifica pubblicata da parte del Ministero o della Regione, per quanto di competenza, che esclude l'operatore dall'elenco. Tale stato è sempre acquisito decorsi trenta giorni dagli stati di "pubblicata receduta" ed "esclusa";

m) Rettificata: stato attribuito alla notifica rilasciata o idonea al momento dell'inserimento da parte dell'operatore di una nuova notifica mirata a correggere alcuni dati presenti in quella precedente;



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

n) Rinunciata: stato attribuito alla notifica “rilasciata” per rinuncia alla conclusione del procedimento amministrativo da parte dell'operatore;

o) Annullata: stato attribuito alle notifiche non presentate sul SIB, ma accettate dal SIB e provenienti dai sistemi informativi autonomi regionali da parte delle Regioni competenti a seguito di errori. A seguito dell'annullamento la Regione competente trasmette o meno la notifica con i dati corretti.

p) Errore di sincronizzazione: stato della notifica generato dal SIB con *alert* verso i soggetti interessati quando una notifica non è sincronizzata con il fascicolo aziendale aggiornato. Gli operatori, gli organismi di controllo, le Regioni valutano la necessità di una eventuale notifica di variazione e l'eventuale nuova emissione del certificato.

Gli stati sopraelencati da a) a i) possono essere annullati dai soggetti abilitati ripristinando lo stato precedente.

Gli stati sopraelencati da l) a n) sono irreversibili e non possono essere annullati decorsi dieci giorni dall'attribuzione degli stati stessi.

Il Ministero, le Regioni e gli organismi di controllo, per quanto di propria competenza, assegnano alla notifica gli stati sopra elencati. Se, nel corso dell'istruttoria, è riscontrata la mancanza dei requisiti stabiliti, il Ministero, le Regioni e gli organismi di controllo, per quanto di competenza, assegnano alla notifica lo stato “non valida” e comunicano reciprocamente l'esito degli accertamenti anche all'operatore attraverso l'apposita funzionalità del SIB.

Nel caso di cui alla lettera i) l'organismo di controllo che, a seguito delle proprie attività di controllo, adotta la misura del ritiro del certificato, comunica tale misura attraverso la funzione pertinente del SIB o i servizi di cooperazione applicativa standard SPCoop sviluppato dallo stesso organismo di controllo. L'informazione è comunicata all'operatore e agli altri soggetti interessati attraverso appositi servizi resi disponibili dal SIB. Le Regioni e il Ministero, su comunicazione degli organismi di controllo ovvero a seguito delle attività di propria competenza, escludono l'operatore dagli elenchi. Le Regioni ed il Ministero si avvalgono dei servizi resi disponibili dal SIB. Dell'avvio del procedimento di cancellazione è data comunicazione all'interessato nei modi e termini di legge. I soggetti interessati possono consultare le relative informazioni utilizzando i servizi resi disponibili dal SIB.



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Lo stato della conversione (inizio/fine) della particella catastale o della parcella rappresentata in modalità grafica è indicato dagli organismi di controllo al momento della presentazione della notifica da parte dell'operatore o dell'emissione del certificato.



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Sezione B - Notifica di variazione

1. Nei casi di seguito elencati e che comportano una modifica delle informazioni contenute nella prima notifica o nell'ultima notifica 'rilasciata', l'operatore presenta, entro trenta giorni dall'avverarsi delle modifiche stesse, una notifica di variazione con le stesse modalità previste per la prima notifica.
2. In deroga a quanto previsto al punto 1, nel caso di modifiche che comportano un aggiornamento del fascicolo aziendale il tempo intercorrente tra l'avverarsi delle modifiche e la presentazione della notifica può essere aumentato a novanta giorni.
3. In caso di notifica di variazione per trasferimento di superfici agricole condotte con metodo biologico, qualora sia necessario garantire la continuità dell'applicazione del metodo biologico, si applica quanto previsto nella Sezione C, lettera A, del presente allegato.
4. Nel caso di notifica di variazione per cambio di organismo di controllo valgono le indicazioni riportate nella Sezione C, lettera B, del presente allegato.
5. L'operatore presenta notifica di variazione quando intervengono le seguenti modifiche rispetto alle informazioni contenute nella notifica precedentemente presentata e allo stato di 'rilasciata':

a) **Aumento o diminuzione delle attività ovvero categorie** (con indicazione delle relative attività variate A, B, C, D, E, F, del regolamento delegato (UE) 2021/1006) ovvero delle categorie di prodotti ottenute (filiera produttive);

b) **Aumento o diminuzione di superficie catastale condotta** per variazione della consistenza territoriale dell'operatore (acquisizione/cessione della conduzione di una superficie agricola per acquisto/vendita, affitto, ecc.), avvio del periodo di conversione di una superficie precedentemente non biologica. La disuguaglianza della consistenza territoriale riportata nell'ultima notifica in stato di "pubblicata" rilevata in occasione della validazione annuale del fascicolo aziendale genera un *alert* informatico nei confronti dell'operatore, dell'organismo di controllo e delle Regioni territorialmente competenti. L'operatore, l'organismo di controllo e la Regione valutano la necessità di una notifica di variazione in funzione di eventuali tolleranze di superficie;

c) **Cambio del macrouso delle superfici agricole;**

d) **Aumento o diminuzione del numero degli allevamenti** identificati dal codice aziendale e dal numero di registrazione o di riconoscimento unico e/o variazione metodo di produzione



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

dell'allevamento; aumento o diminuzione delle specie allevate, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134;

e) **Aumento o diminuzione delle unità operative** (preparatori, distributori, importatori, ecc.) destinate alla produzione biologica;

f) **Aumento o diminuzione delle categorie di prodotto nell'ambito dell'attività** (filiera produttiva);

g) **Aumento o diminuzione dei contoterzisti non notificati;**

h) **Cambio dell'Organismo di controllo di riferimento.**

6. I cambi di denominazione aziendale, della sede legale, del rappresentante legale, della ragione sociale se intervenuti ad invarianza del codice fiscale o della partita IVA non comportano una notifica di variazione in quanto il SIB aggiorna automaticamente i dati nell'elenco sulla base delle informazioni ricevute dall'anagrafe tributaria, mentre i dati in notifica restano invariati.
7. La modifica del soggetto dichiarante (persona fisica o giuridica) che ha presentato la notifica che implica una modifica del CUAA/codice fiscale/partita IVA, comporta una 'prima notifica' non potendo avvalersi di una notifica di variazione.



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Sezione C - Casi speciali di notifica

A. Trasferimento di superfici agricole condotte con metodo biologico

1. Al fine di mantenere la continuità della certificazione delle superfici agricole condotte con il metodo biologico, oggetto di cessione da parte di un operatore (cedente) ad altro operatore (cessionario), affinché si perfezioni la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, quale atto propedeutico alla presentazione della notifica, la data di rilascio della notifica dell'operatore cessionario deve avvenire non oltre novanta giorni dal momento della avvenuta variazione di conduzione.
2. L'operatore cedente notifica il "recesso" qualora l'intera azienda receda dal sistema di controllo, o presenta la notifica di variazione, qualora la cessione interessi solo parte dell'azienda.
3. In considerazione della tempistica necessaria per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale ai fini della notifica dell'operatore cessionario, la Regione, sulla base di specifica attestazione rilasciata dall'organismo di controllo del medesimo operatore cessionario, considera la continuità nella conduzione con metodo biologico per i fini istruttori nelle proprie attività di competenza, nel rispetto del termine di novanta giorni di cui al punto 1.
4. L'organismo di controllo dell'operatore cedente rilascia una attestazione di subentro, nell'area del SIB relativa alle comunicazioni, in cui indica il codice unico di identificazione delle aziende agricole (di seguito CUAA) e per ogni superficie agricola oggetto di cessione la relativa data di 'prima notifica'.
5. L'organismo di controllo dell'operatore cessionario per il rilascio del certificato si basa sull'attestazione di subentro di cui al punto 4.

B. Notifica di variazione per cambio organismo di controllo

1. L'operatore che intende cambiare organismo di controllo ha l'obbligo di presentare una notifica di variazione resa visibile dal SIB sia all'organismo di controllo subentrante che all'organismo di controllo congedante.
2. L'organismo di controllo subentrante, al fine dell'emissione del certificato, richiede all'organismo di controllo congedante una dichiarazione liberatoria, contenente le informazioni di cui all'articolo 9,



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 e il fascicolo relativo al controllo contenente anche la seguente documentazione inerente all'operatore:

- a) programmi annuali di produzione dell'ultimo quinquennio;
 - b) indicazione di eventuali non conformità rilevate e misure applicate nell'ultimo triennio;
 - c) situazione relativa al pagamento della tariffa di controllo;
 - d) classe di rischio attribuita;
 - e) qualsiasi altra informazione ritenuta utile ai fini del mantenimento della continuità e dell'integrità dell'attività di controllo e certificazione.
3. Gli organismi di controllo subentranti e congedanti forniscono reciprocamente la massima collaborazione al fine dello scambio di ogni altra informazione in loro possesso e ritenuta utile ai fini del mantenimento della continuità dell'attività di controllo e certificazione. Ogni eventuale e motivato diniego deve essere comunicato e notificato alle autorità competenti per la notifica e per la vigilanza sugli organismi di controllo che ne valutano la fondatezza.
4. In assenza della consegna della documentazione, prevista al punto 2, l'organismo di controllo non emette il certificato riguardante l'operatore.
5. La documentazione di cui al punto 2, deve essere trasmessa dall'organismo di controllo congedante entro quindici giorni dalla richiesta scritta dell'organismo di controllo subentrante. Oltre tale termine l'organismo di controllo subentrante attribuisce lo stato irreversibile di "non valida organismo di controllo" alla notifica di variazione. Tale stato comporta la presentazione da parte dell'operatore di una nuova notifica di variazione. In ogni caso l'intero procedimento di assoggettamento deve essere completato entro novanta giorni dalla data di rilascio della notifica di variazione che riporta il cambio di organismo di controllo, salvo il caso in cui a carico dell'operatore siano presenti non conformità gravi tali da impedire l'emissione di un nuovo certificato.
6. Al fine di garantire la continuità del sistema di controllo e delle attività dell'operatore, il certificato emesso dall'organismo di controllo congedante è valido fino al rilascio del certificato emesso da



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

parte dell'organismo di controllo subentrante, fatto salvo il caso in cui il cambio dell'organismo di controllo sia richiesto durante un periodo di sospensione del certificato.

7. L'organismo di controllo subentrante verifica le attività svolte dall'operatore successivamente al rilascio della notifica di variazione, contestualmente all'analisi della documentazione di cui al punto 2.
8. L'organismo di controllo subentrante effettua tutte le opportune verifiche al fine di accertare la validità del certificato emesso da un organismo di controllo congedante revocato e informa le autorità competenti degli esiti di tali verifiche.



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Allegato V

(Articoli 18 e 20)

Gestione del certificato

1. L'organismo di controllo utilizza un sistema di tracciabilità che consente di associare il certificato con la notifica di riferimento.
2. Gli organismi di controllo rilasciano un nuovo certificato, ovvero aggiornano il precedente, in caso di modifica delle informazioni in esso contenute, anche se queste non comportano una notifica di variazione.
3. L'organismo di controllo carica il certificato su SIB nella stessa data di rilascio del certificato su TRACES.

Contenuti minimi del certificato

Gli elementi da riportare nel certificato sono indicati nelle sezioni corrispondenti della notifica e in particolare:

- 1) al riquadro 5 della parte I "Elementi obbligatori", "Attività dell'operatore o del gruppo di operatori", sono inserite le indicazioni riportate nella notifica per le relative attività;
- 2) il riquadro 1 della parte II "Elementi specifici opzionali", "Repertorio dei prodotti", deve essere obbligatoriamente compilato nel caso in cui un operatore intenda certificare prodotti per la vendita/cessione e sono inseriti i dati relativi ai prodotti come codificati, per le diverse categorie, negli allegati al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 9 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2012;
- 3) al riquadro 3, della parte II "Elementi specifici opzionali", "Informazioni sui terreni" sono obbligatoriamente inserite le destinazioni delle superfici in base ai macrousi così come indicate nella notifica per le medesime superfici;
- 4) al riquadro 4, della parte II "Elementi specifici opzionali", "Elenco dei locali o delle unità operative in cui si svolge l'attività dell'operatore o del gruppo di operatori" sono obbligatoriamente inserite le medesime indicazioni (particella catastale/georeferenziata, ubicazioni impianti, indirizzi, ecc.) riportate nella notifica, e così come previste dall'allegato IV – Sezione A al presente decreto, per l'individuazione degli elementi territoriali e delle unità operative.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

(All. "A" della direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

Titolo del provvedimento: Schema di decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 e del regolamento (UE) n. 2018/848 in materia di controlli ufficiali e altre attività ufficiali effettuati per verificare e garantire la conformità alla normativa su produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici, predisposto ai sensi dell'articolo 10 della legge 4 agosto 2022, n. 127 e dell'articolo 19 della legge 9 marzo 2022, n. 23.

Amministrazione proponente: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Referente dell'Amministrazione proponente: Ufficio legislativo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

PARTE I ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo*

Il provvedimento è predisposto in attuazione di due deleghe conferite al Governo e contenute rispettivamente nell'articolo 10 della legge 4 agosto 2022, n. 127 e nell'articolo 19 della legge 9 marzo 2022, n. 23 per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica allo scopo di garantire la conformità alla normativa su produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici.

L'articolo 10 della legge 4 agosto 2022, n. 127 ha delegato il Governo a “*adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e, limitatamente ai controlli ufficiali e altre attività ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari*”.

L'articolo 19 della legge 9 marzo 2022, n. 23 ha delegato il Governo a “*adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, eventualmente anche attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:*

- a) revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20;*
- b) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati;*
- c) rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori mediante la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche mediante l'impiego di piattaforme digitali;*
- d) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari mediante la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente.*

Con i medesimi decreti legislativi sono altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca per l'improprio utilizzo del marchio biologico italiano di cui all'articolo 6 della medesima legge, al fine della tutela dei consumatori”.

Alla luce di quanto sopra, si è rilevata l'opportunità di predisporre un unico provvedimento al fine di conferire maggiore coerenza all'intero sistema normativo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'attuale quadro normativo nazionale relativo alla produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico è stato di recente disciplinato con l'introduzione della **legge 9 marzo 2022, n. 23**, recante “*Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, pubblicata in GU n. 69 del 23 marzo 2022*” anche alla luce dell'entrata in vigore dei recenti regolamenti (UE) n. 2017/625 e n. 2018/848.

Il sistema dei controlli delle attività di produzione, trasformazione, commercializzazione, importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo di agricoltura biologica e la relativa disciplina

sanzionatoria è, allo stato, disciplinato dal **decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20** recante “*Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell’articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170*”.

Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è designato quale autorità competente nel settore della produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici ai sensi del **Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27** recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019 n. 117*”.

La disciplina del sistema di certificazione, che si articola nella notifica di attività biologica e nell’ingresso dell’operatore nel sistema di controllo, è attualmente contenuta nel **decreto ministeriale n. 2041 del 1° febbraio 2012**.

A completare il quadro della vigente disciplina di settore, si cita il **decreto ministeriale n. 2592 del 12 marzo 2014** in materia di designazione dei laboratori che possono eseguire l’analisi dei campioni prelevati nell’ambito dei controlli ufficiali in agricoltura biologica.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il provvedimento proposto abroga e sostituisce il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 nonché i decreti ministeriali n. 2041 del 2012 e n. 2592 del 2014, osservando i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) adeguamento del procedimento di autorizzazione e del sistema di vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione nonché della disciplina degli adempimenti connessi alle attività svolte dai suddetti organismi, comprese le cause di sospensione e di revoca delle deleghe di cui all’articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui agli articoli 28, 29, 31, 32 e 33 del regolamento (UE) 2017/625;
- b) adeguamento dei procedimenti amministrativi relativi alla notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2018/848 per includere le attività con metodo biologico;
- c) individuazione delle disposizioni necessarie per procedere alla designazione dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l’effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell’ambito dei controlli ufficiali

intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici, compresi quelli indicati nell'allegato I al regolamento (UE) 2018/848;

d) adeguamento del sistema sanzionatorio per gli organismi di controllo e per gli operatori biologici, compresi i gruppi di operatori, che adottano condotte non conformi al regolamento (UE) 2018/848, compreso l'illecito utilizzo dei termini riferiti all'agricoltura biologica da parte di operatori non assoggettati al sistema di controllo.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento proposto è in linea con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali

Il provvedimento è in linea con l'attuale ripartizione costituzionale di competenze Stato-regioni, riguardando materie che la Costituzione mantiene in capo allo Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione

Il provvedimento proposto non incide su aspetti ricadenti nell'ambito della disciplina dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento e relativo status

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo in esame.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia né di giudizi di costituzionalità pendenti.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO UNIONALE E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea

L'intervento non incide su principi e norme derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

La peculiarità della materia non fa derivare procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Non si ravvisano disposizioni che necessitano di una verifica di compatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni della Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto, né giudizi pendenti.

14) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto, né giudizi pendenti.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**

Non sono state introdotte nuove definizioni normative rispetto a quelle attualmente in uso.

- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi**

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi e non si evidenziano criticità.

- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti**

Il presente provvedimento non apporta alcun intervento di novella a disposizioni vigenti.

- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo**

Non sono stati individuati effetti abrogativi impliciti.

- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme in precedenza abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**

Non vi sono deleghe aperte sulle materie oggetto del provvedimento.

- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**

Non sono previsti provvedimenti attuativi.

- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi**

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o documenti statistici.



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D37/23

Roma, 25/09/23

Caro Presidente

facendo seguito alla nota del 31 agosto 2023, con la quale Le ho trasmesso lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (atto Governo n. 73), Le invio copia del parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dell'intesa sancita dalla medesima Conferenza nella seduta del 21 settembre 2023.

Cordialmente

Sen. Luca Ciriani


Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127, e parere ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 9 marzo 2022, n. 23, sullo schema di decreto legislativo recante "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari".

Rep. atti n. 222/CSR del 21 settembre 2023.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 21 settembre 2023:

VISTA la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021", e, in particolare, l'articolo 10, il quale prevede che il Governo è delegato ad adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e, limitatamente ai controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, al regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTO il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;

VISTO il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n.

SLR/CF



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione n. 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

VISTO il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2021/2305 della Commissione del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti e che modifica i regolamenti delegati (UE) n. 2019/2123 e (UE) n. 2019/2124 della Commissione;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2021/2306 della Commissione del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021, che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2307 della Commissione del 21 ottobre 2021, che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione;

VISTO il regolamento di esecuzione n. 2021/2119 della Commissione del 1° dicembre 2021, che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma del regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, e, in particolare, l'articolo 1, commi 3 e 4;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante “Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell’articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170”;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;

VISTA la legge 9 marzo 2022, n. 23, recante “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico”;

VISTO, in particolare, l’articolo 19, comma 3, della citata legge n. 23 del 2022, il quale prevede che i decreti in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la nota prot. DAGL 0007848-P del 31 agosto 2023, acquisita al protocollo DAR n. 19946 in pari data, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2023, ai fini dell’acquisizione dell’intesa e per l’espressione del prescritto parere di questa Conferenza;

VISTA la nota prot. DAR n. 19990 del 1° settembre 2023, con la quale il suddetto schema di decreto legislativo è stato diramato alle amministrazioni centrali interessate, nonché alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, con contestuale fissazione di una riunione tecnica per il 5 settembre 2023;

VISTA la nota prot. DAR n. 20080 del 4 settembre 2023, con la quale la citata riunione tecnica è stata rinviata al giorno 12 settembre 2023 su richiesta del Coordinamento regionale agricoltura della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la comunicazione del 20 settembre 2023, acquisita, in pari data, al protocollo DAR n. 21419, con la quale il Coordinamento regionale agricoltura della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso il *report* della riunione della Commissione politiche agricole della medesima Conferenza, tenutasi il 20 settembre 2023, nel quale viene rappresentato che, in esito alla consultazione telematica, è stata inviata alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome una nota che raccoglie le proposte di emendamento, le osservazioni e le richieste formulate in sede tecnica;

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all’intesa e parere favorevole, con le richieste di modifica contenute nel documento inviato per via telematica che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (Allegato 1);



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, il Sottosegretario al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha preso atto delle proposte e delle richieste formulate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, riservandosi di valutarle ed eventualmente sostenerle nelle sedi parlamentari;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 9 marzo 2022, n. 23, sullo schema di decreto legislativo recante "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari", relativamente agli articoli 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 21 e 23, comma 3;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127, sullo schema di decreto legislativo recante "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari" relativamente agli articoli 5, 6, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 23, commi 1 e 2, 24, 25, 26 e 27.

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena



Firmato digitalmente da
D'AVENA PAOLA
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

21/9/2023



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

23/147/SR10/C10

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE “ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE
ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2018/848
RELATIVO ALLA PRODUZIONE BIOLOGICA E
ALL’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI E ALLE
DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/625 RELATIVO AI
CONTROLLI UFFICIALI E ALLE ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI
EFFETTUATI PER GARANTIRE L’APPLICAZIONE DELLA
LEGISLAZIONE SUGLI ALIMENTI E SUI MANGIMI DELLE NORME
SULLA SALUTE E SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI, SULLA
SANITÀ DELLE PIANTE NONCHÉ SUI PRODOTTI FITOSANITARI”**

**Intesa, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127 e parere ai
sensi dell’articolo 19, comma 3 della legge 9 marzo 2022, n. 23**

Punto 10) Odg Conferenza Stato Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l’intesa con le seguenti richieste:

Proposte emendative

2.1, lettera s)

Proposta additiva

All’articolo 2, comma 1, lettera s) dopo “2012” INSERIRE le parole “, come modificato dal decreto ministeriale n. 56344 del 3 febbraio 2023”.

MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria per aggiornare il decreto ministeriale citato.

2.1, lettera t)

Proposta sostitutiva

All’articolo 2, comma 1, lettera t) le parole “Unione europea nazionale” SONO SOSTITuite con le parole “Unione europea, nazionale e regionale”

MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria per colmare una lacuna del testo, in coerenza con altri punti del decreto in cui si fa riferimento anche alla normativa regionale in materia di produzione biologica.

3.5

Proposta additiva

All'articolo 3 dopo il comma 5 INSERIRE il comma 6:

“6. Al fine di permettere lo svolgimento delle attività delegate e nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice per la protezione dei dati personali, le autorità competenti rendono disponibili agli organismi di controllo i dati del fascicolo aziendale riepilogativo dei dati aziendali, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.”

MOTIVAZIONE

Le attività delegate agli organismi di controllo presuppongono una verifica di coerenza con i dati del Fascicolo aziendale dell'operatore presente sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Tale verifica può essere eseguita solo mediante l'accesso diretto dell'organismo di controllo al Fascicolo aziendale dell'operatore.

La modifica è necessaria per autorizzare gli organismi di controllo delegati ad accedere ai Fascicoli aziendali degli operatori presenti sul SIAN.

6.6

Proposta additiva

All'articolo 6, comma 6 dopo la parola “autorizzazione” INSERIRE le parole “, anche per il tramite del Comitato Nazionale di Vigilanza.”

MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria per chiarire che le misure della revoca e della sospensione di un organismo di controllo possono essere proposte anche per il tramite del Comitato Nazionale di Vigilanza.

6.7

Proposta sostitutiva

All'articolo 6, comma 7 la parola “tre” È SOSTITUITA con la parola “cinque”

MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria per concedere più tempo all'organismo di controllo per informare gli operatori propri clienti dell'adozione a suo carico di un provvedimento di revoca dell'autorizzazione.

8.3, lettera d)

Proposta sostitutiva



All'articolo 8, comma 3, lettera d) le parole "o non corregge tempestivamente" SONO SOSTITuite con la parola "sistematicamente".

MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria per prevedere che l'aggravamento determinato da una non conformità di scarsa entità avvenga previa reiterazione della medesima fattispecie di non conformità. Ciò è motivato dal fatto che le non conformità di scarsa entità sono riferite a fattispecie molto diverse. La numerosità delle reiterazioni potrebbe essere definita nel successivo decreto ministeriale previsto all'articolo 9 comma 2 del decreto, per singola fattispecie.

8.7

Proposta additiva

All'articolo 8, comma 7 dopo le parole "salvo che" INSERIRE le parole "tale presenza"

MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria per rendere più chiaro il testo.

9.1

Proposta additiva

All'articolo 9, comma 1, prima riga dopo la parola "controllo" INSERIRE le parole "adotta, secondo i casi, una o più delle seguenti misure"

MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria per rendere più chiaro il testo.

9.2

Proposta sostitutiva

All'articolo 9, comma 2 la parola "applicano" È SOSTITUITA con le parole "devono applicare"

MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria per sottolineare l'obbligo di applicazione agli operatori delle previste misure in presenza di sospetta o accertata non conformità.

14.1, lettera d)

Proposta additiva

All'articolo 14, comma 1, lettera d) dopo la parola "controllo" INSERIRE le parole ", per fatti antecedenti al recesso o all'esclusione,"

MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria per chiarire per quali fatti l'organismo di controllo adotta le previste misure a carico degli operatori receduti o esclusi dal sistema di controllo.



14.1, lettera g)

Proposta additiva

All'articolo 14, comma 1, lettera g) dopo la parola "Ministero" INSERIRE le parole "e alle Regioni"

14.1, lettera r)

Proposta additiva

All'articolo 14, comma 1, lettera r) dopo la parola "Ministero" INSERIRE le parole "e alle Regioni"

MOTIVAZIONE

Le due modifiche sono necessarie per colmare una lacuna del testo.

15.3

Proposta additiva

All'articolo 15 dopo il comma 3 INSERIRE il comma 4:

"4. Il Ministero mette a disposizione delle Regioni i dati statistici richiesti alle autorità competenti dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (EUROSTAT) in relazione alla produzione biologica."

MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria per condividere con le Regioni i dati riguardanti la produzione biologica raccolti dalle autorità competenti e trasmessi ad EUROSTAT.

16.8

Proposta sostitutiva

All'articolo 16, comma 8 la parola "tre" È SOSTITUITA con la parola "cinque"

MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria per concedere più tempo all'operatore per comunicare al proprio organismo di controllo l'esito di controlli svolti dalle autorità competenti, in caso di contestazioni per irregolarità.

17.2

Proposta additiva

All'articolo 17 dopo il comma 2 INSERIRE i seguenti commi:

"3. Gli operatori che conducono una unità di produzione, come definita dal Regolamento all'art. 3 comma 9, compilano la notifica con i dati relativi al metodo di produzione biologico integrando le informazioni del fascicolo aziendale presente su SIAN.

4. Gli operatori che svolgono, in maniera esclusiva e senza la conduzione di alcuna superficie agricola e/o di unità di produzione di acquacoltura, le attività di preparazione, di distribuzione/immissione sul mercato, di magazzinaggio, di importazione, di esportazione e di produzione dei prodotti di cui all'Allegato I del Regolamento, compilano la notifica con i



relativi al metodo di produzione biologico integrando le informazioni presenti nell'anagrafe tributaria.

5. La notifica è trasmessa al Ministero, alla regione o provincia autonoma responsabile della tenuta del fascicolo aziendale e contestualmente all'organismo di controllo indicato. Nei casi di cui al comma 4 (precedente) la notifica è trasmessa alla regione o provincia autonoma dove è ubicata la sede legale dell'azienda."

Rinumerare, conseguentemente, i successivi commi dell'articolo 17.

MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria per rendere il procedimento di notifica coerente con la cooperazione tra Ministero e Regioni, prevedendo l'esenzione dell'obbligo di costituzione del fascicolo aziendale da parte dei soggetti che non sono impresa agricola.

18.3

Proposta additiva

All'articolo 18, comma 3 dopo la parola "rinnova" INSERIRE le parole "entro 90 giorni"

MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria per rendere più chiaro il testo.

18.5

Proposta sostitutiva

All'articolo 18, comma 5 le parole "tariffa in misura fissa" SONO SOSTITuite con le parole "tariffa minima in misura fissa e svolgono un controllo almeno ogni cinque anni"

MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria per dare disposizioni più precise sull'attività di controllo a carico degli operatori che rispondono alle condizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 8 del regolamento (UE) 2018/848.

20.4

Proposta sostitutiva

All'articolo 20, comma 4 la parola "trenta" È SOSTITUITA con la parola "sessanta"

MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria per concedere più tempo alle autorità competenti per effettuare la cancellazione dell'operatore dall'elenco di cui all'articolo 19 del decreto.

21.1

Proposta sostitutiva

All'articolo 21, comma 1 le parole "banca dati pubblica" SONO SOSTITuite con le parole "banca dati con accesso riservato"



MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria per correggere le caratteristiche della banca dati di cui al comma 1, come comunicato dai rappresentanti del MASAF durante la riunione tecnica del 12/09/2023.

22.1

Proposta ablativa

All'articolo 22, comma 1 È ELIMINATA la lettera g).

MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria perché non vengono indicati elementi oggettivi e quantificabili per l'esecuzione delle verifiche della remunerazione del personale dell'organismo di controllo da parte delle autorità di controllo.

25.2

Proposta sostitutiva

All'articolo 25, comma 2 le parole "a darne comunicazione ai propri clienti" SONO SOSTITuite con le parole "ad informare la clientela"

MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria per rendere più chiaro il testo.

Allegato I, sezione A, punto 10, lettera a)

Proposta sostitutiva

All'Allegato I, sezione A, punto 10, lettera a) le parole "3 verifiche di conformità consecutive" SONO SOSTITuite con le parole "6 verifiche di conformità consecutive in massimo 3 anni;"

Proposta sostitutiva

All'Allegato I, sezione A, punto 10, lettera b) le parole "2 anni" SONO SOSTITuite con le parole "1 anno"

MOTIVAZIONE

Le due modifiche sono necessarie per aumentare il tempo di rotazione del personale addetto al controllo.

Allegato IV, sezione A, punto 1.1

Proposta sostitutiva

All'Allegato IV, sezione A, punto 1.1 le parole "Unione europea e nazionale" SONO SOSTITuite con le parole "Unione europea, nazionale e regionale"



MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria per colmare una lacuna del testo, in coerenza con altri punti del decreto in cui si fa riferimento anche alla normativa regionale in materia di produzione biologica.

Allegato IV, sezione A, punto 3.2, lettera b)

Proposta sostitutiva

All'Allegato IV, sezione A, punto 3.2, lettera b) le parole "della Regione" SONO SOSTITuite con le parole "dalla Regione, per quanto di competenza"

MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria per colmare una lacuna del testo, in coerenza con altri punti del decreto.

Allegato IV, sezione A, punto 3.2, lettera m)

Proposta ablativa

All'Allegato IV, sezione A, punto 3.2, lettera m) SONO ELIMINATE le parole "o idonea"

MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria per eliminare uno stato non pertinente della notifica.

Allegato IV, sezione B, punto 1

Proposta sostitutiva

All'Allegato IV, sezione B, punto 1 le parole "prima notifica o nell'ultima notifica rilasciata" SONO SOSTITuite con le parole "notifica precedentemente presentata"

MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria per eliminare uno stato non pertinente della notifica.

Allegato IV, sezione B, punto 1

Proposta additiva

All'Allegato IV, sezione B, punto 1, in coda la testo del paragrafo INSERIRE le parole "come descritte all'articolo 17, salvo l'applicazione dell'imposta di bollo."

MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria per chiarire che l'imposta di bollo andrebbe applicata esclusivamente sulla prima notifica.

Allegato IV, sezione B, punto 5

Proposta ablativa

All'Allegato IV, sezione B, punto 5 SONO ELIMINATE le parole "e allo stato di rilasciata"



MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria per eliminare uno stato non pertinente della notifica.

REFUSI

Articolo 7, comma 1, lettera a)

SOSTITUIRE le parole “articolo 16” con le parole “articolo 17”

Articolo 14, comma 1, lettera n)

SOSTITUIRE la parola “controllo” con la parola “verifica”

Articolo 18, comma 1

dopo la parola “Ministero” ELIMINARE le parole “dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”

Articolo 22, comma 2, lettera d)

dopo la parola “Ministero” ELIMINARE le parole “dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”

Allegato III, sezione C, ultima frase

SOSTITUIRE le parole “lettera t)” con le parole “lettera s)”

RICHIESTE

Si propone di sostituire in tutto il testo la dicitura “agricoltura biologica” con “produzioni biologiche” considerando la trasversalità del settore.

All’articolo 2 aggiungere le definizioni di:

- Regioni: le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- CUAA: Codice Unico Aziende Agricole che corrisponde al codice fiscale dell’impresa o della ditta individuale, come definito nel D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503;
- Controllo documentale: si intendono tutte le modalità di controllo indicate dal regolamento (UE) 2017/625 ad eccezione di quelle che prevedono un accesso fisico in azienda, quali la verifica ispettiva in loco o il campionamento;
- Sostanza non ammessa.

Verificare che le definizioni contenute nello schema di decreto legislativo siano concordi con quelle inserite nello schema di decreto ministeriale dei controlli ufficiali del biologico. Ove necessario, procedere alle conseguenti integrazioni/modifiche del decreto, della Relazione Tecnica e della Relazione Tecnico Illustrativa.

Agli articoli 12 e 13 si propone di adeguare i tempi concessi per l’iter della controperizia e della controversia a quelli definiti nel decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 per tutto il comparto agroalimentare, peraltro analoghi a quelli della legge 24 novembre 1981, n. 689.



motivazioni tecniche ed amministrative degli iter sono analoghe, quindi le tempistiche dovrebbero essere idonee in entrambi i settori. In ogni caso, se si vuole fare una riduzione dei tempi, non si dovrebbe andare oltre il 30% in meno dei tempi fissati nel decreto legislativo n. 27/2021.

All'articolo 16, comma 5 modificare le parole “per tutto il periodo in cui è inserito nel sistema di controllo”, stabilendo un tempo di conservazione delle registrazioni e della documentazione relativa a ciascun anno di permanenza dell'operatore nel sistema di controllo, definito, non eccessivamente lungo (esempio: cinque anni) e, in caso di controversie, esteso fino alla conclusione delle medesime.

All'articolo 17 precisare gli aspetti relativi alla competenza territoriale e alla costituzione del Fascicolo Aziendale.

Titolo IV – Capo II

L'ammontare delle sanzioni sugli operatori sembrano eccessive se confrontate con le sanzioni previste dal precedente decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 e con le sanzioni previste per gli altri sistemi di qualità agroalimentare oltre che per le produzioni convenzionali.

Sarebbe opportuno che almeno l'importo minimo della sanzione sia ridotto per garantire una applicazione modulata con le tipologie aziendali (es. importi minimi di 1.500, 3.000, 6.000 euro che, se ridotti ad un terzo, risultano comparabili con quelli di altri schemi, anche alla luce della disposizione di cui all'articolo 26, comma 3 del decreto) oltre che in base alle diverse gravità delle singole fattispecie di non conformità, in taluni casi molto ampie. Chiarire che la sanzione segue l'emissione di un provvedimento da parte dell'OdC con chiusura dell'iter.

All'articolo 23, comma 3 se si intende anche in tal caso che la sanzione è rivolta ad operatori fuori dal sistema dei controlli, cioè non notificati, è corretto fare riferimento al fatturato globale, altrimenti, appare vessatorio fare riferimento ad una attività convenzionale che è stata correttamente notificata per non conformità rilevata sulla produzione biologica sotto controllo dell'organismo di controllo. In quest'ultimo caso si potrebbe fare riferimento al fatturato interessato dalla non conformità.

All'Allegato I, sezione A, punto 10 modificare la formulazione del criterio di cui alla lettera d), limitatamente alla relazione con i criteri di rotazione di cui alle lettere a) e b), al fine di chiarire se deve intendersi che ciascuna attività di campionamento o di affiancamento viene conteggiata ai fini del calcolo dei massimali previsti dai citati criteri di rotazione o, invece, che alle attività di campionamento o di affiancamento, singolarmente considerate, si applicano i citati criteri di rotazione.

All'Allegato I, sezione A, punto 14 si ritiene eccessivo l'obbligo di far deliberare anche le NC di scarsa entità dal Comitato di Certificazione.

Roma, 21 settembre 2023

